SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 36

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 febbraio 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4, 00185 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in Piazza G. Verdi 10 è stato trasferito temporaneamente nella sede di via Principe Umberto 4, 00185 Roma

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti per l'annata 2011 è terminata il 30 gennaio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non hanno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto nelle prossime settimane.

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

Ministero dell'economia e delle finanze

Ministero della salute

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 37/L

Ministero dell'interno

DECRETO 1° dicembre 2010, n. **269.**

Regolamento recante disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi organizzativi nell'ambito degli stessi istituti. *(11G0036)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38

Agenzia italiana del farmaco

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale « Anastrozolo Accord Healthcare» *(11A01361)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Actavis» *(11A01362)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Alter» *(11A01363)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Arrow» *(11A01364)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Bluefish» *(11A01365)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Crinos» *(11A01366)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo DOC Generici» *(11A01367)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Fidia» *(11A01368)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Hikma» *(11A01369)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Italchimici» *(11A01370)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Mylan Generics» *(11A01371)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Pharmacare» *(11A01372)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Professionalcare» *(11A01373)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Ranbaxy» *(11A01374)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Ratiopharm» *(11A01375)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo RKG» *(11A01376)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Sandoz» *(11A01377)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Teva» *(11A01378)*

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Anastrozolo Winthrop» *(11A01379)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 novembre 2010.

Proroga, ai sensi dell'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di analisi per l'infanzia.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 5 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni in ordine alla riduzione della spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, nonché alla soppressione ovvero al riordino e alla proroga dei medesimi;

Visto l'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103, recante riordino dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, a norma dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto l'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 103;

Vista la relazione sull'attività svolta nel triennio 2007-2009 dall'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e dal Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia prodotta, in data 13 maggio 2010, dal Dipartimento per le politiche della famiglia per i quali, conseguentemente, si valuta positivamente la perdurante utilità e si propone la proroga per un biennio;

Ritenuto che l'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e il Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, organismi operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia, non rientrano nelle ipotesi di esclusione della proroga previste nel predetto art. 68, comma 1, del decreto-legge n. 112 del 2008;

Preso atto delle specifiche professionalità e dei compiti estremamente tecnici attribuiti ai componenti degli organismi sopra citati;

Rilevata dunque la necessità di provvedere alla conseguente proroga, per un biennio, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia operanti presso il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. I seguenti organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia sono ritenuti utili e sono prorogati per un biennio, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 29, comma 2-*bis*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e dall'art. 68 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:

Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;

Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.

2. La partecipazione agli organismi di cui al precedente comma è onorifica e può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto.

3. In sede di rinnovo della composizione degli organismi collegiali di cui al comma 1, nel caso di designazione di nuovi componenti per i quali è prevista la stipula di un contratto, si applica l'art. 68, comma 2, ultima parte, del decreto-legge n. 112 del 2008 che prevede

l'obbligo, a scadenza dei contratti, di nominare componenti la cui sede di servizio coincida con la località sede dell'organismo.

4. La spesa degli organismi di cui al comma 1 è ridotta in misura tale da assicurare, unitamente alle riduzioni di spesa relative agli altri organismi operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un contenimento della spesa complessiva non inferiore a quello conseguito in attuazione del citato art. 29 del decreto-legge n. 223 del 2006. Per l'anno 2010, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 3 del citato art. 68 ed il 31 dicembre 2010.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo.

Roma, 26 novembre 2010

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
LETTA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 157

11A01752

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 dicembre 2010.

Nomina del dott. Franco Massi a Segretario generale del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 30 dicembre 1986, n. 936, e successive modificazioni, recante norme sul Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL) e, in particolare, l'art. 22;

Visto il proprio decreto in data 9 novembre 2009, con il quale il dott. Enrico Comes è stato nominato Segretario Generale del predetto Consiglio;

Considerato che il dott. Enrico Comes è cessato dall'incarico e che, pertanto, occorre provvedere alla nomina del nuovo Segretario Generale del CNEL;

Sentito il Presidente del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 dicembre 2010;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Articolo unico

Il dott. Franco Massi è nominato, per la durata di cinque anni a decorrere dall'effettivo insediamento, Segretario Generale del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 30 dicembre 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Registrato alla Corte dei conti il 4 gennaio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 1

11A01492

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Lusigliè.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Lusigliè (Torino);

Considerato altresì che, in data 26 dicembre 2010, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lette. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Lusigliè (Torino) è sciolto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Lusigliè (Torino) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Giovanni Caretto.

Il citato amministratore, in data 26 dicembre 2010, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Lusigliè (Torino).

Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A01513

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 2011.

Scioglimento del consiglio comunale di Arzergrande.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Arzergrande (Padova);

Considerato altresì che, in data 14 novembre 2010, il sindaco è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lette. *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Arzergrande (Padova) è sciolto.

Dato a Roma, addì 26 gennaio 2011

NAPOLITANO

MARONI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Arzergrande (Padova) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 6 e 7 giugno 2009, con contestuale elezione del sindaco nella persona della sig.ra Cesarina Foresti.

Il citato amministratore, in data 14 novembre 2010, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Arzergrande (Padova).

Roma, 12 gennaio 2011

Il Ministro dell'interno: MARONI

11A01514

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 gennaio 2011.

Decadenza della società COMES S.r.l. dalla concessione n. 3759 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalla corse dei cavalli, ed eventi non sportivi di cui al decreto ministeriale 1° marzo 2006, n. 111.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto ministeriale 1 marzo 2006, n.111 concernente la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto n. 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sportive a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Vista la convenzione di concessione n. 3759 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi da parte della Società COMES S.r.l. nei locali siti in PORTO EMPEDOCLE (AG), S.S.115 - VIA VARIANTE NORD, 115;

Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, recante norme per il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;

Visto l'articolo 13, comma 2, della citata convenzione il quale stabilisce che "Il concessionario ha facoltà di prestare la garanzia, purché nelle forme previste al comma 1, per un periodo pari a tre anni, con validità di un ulteriore anno rispetto al triennio e con il conseguente obbligo di sostituirla, entro i sei mesi precedenti la fine del triennio, con una nuova garanzia avente validità analoga."

Visto l'articolo 13, comma 8, della citata convenzione il quale stabilisce che "Qualora l'ammontare delle garanzie si dovesse ridurre, per effetto di quanto disposto dalla convenzione di concessione, il concessionario è tenuto a reintegrarlo entro e non oltre il termine di quindici giorni, decorrente dal momento in cui AAMS rende nota al concessionario l'avvenuta riduzione. In caso di mancata reintegrazione, nel termine suddetto, la concessione è soggetta a provvedimento di decadenza."

Visto l'articolo 17, comma 2, lettera *d)*, della citata convenzione il quale stabilisce che l'Amministrazione procede alla decadenza della concessione, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno patito e patendo ed alla refusione delle spese anche "nel caso di mancato versamento delle somme dovute nei tempi e con le modalità stabilite dalla presente convenzione di concessione, dal regolamento di gioco, nonché dalle disposizioni previste in materia di scommesse a quota fissa";

Vista la nota prot. n. 2010/13203/Giochi/SCO del 15 aprile 2010 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato al reintegro della garanzia a seguito della escussione avvenuta con nota n. 16204 del 30 marzo 2010 da parte del competente Ufficio regionale della Sicilia – sezione distaccata di Messina;

Vista la nota prot. n. 2010/18338/Giochi/SCO del 27 maggio 2010 con la quale il predetto Concessionario è stato invitato alla regolarizzazione della rilevante esposizione debitoria presentata dalla concessione n. 3759, allegando copia dei prospetti contabili;

Considerato che la garanzia prestata ai sensi dell'art. 13, comma 2, della convenzione di concessione aveva validità fino al 6 ottobre 2010;

Vista la nota prot. n. 2010/18399/Giochi/SCO del 27 maggio 2010 con la quale il predetto Concessionario è stato nuovamente invitato al reintegro della garanzia ed alla contestuale estensione del periodo di validità della stessa;

Vista la nota prot. n. 2010/31082/Giochi/SCO del 17 settembre 2010 con la quale, non essendo pervenuta nessuna delle documentazioni richieste, è stato comunicato al predetto Concessionario, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 8 della legge 8 agosto 1990, n. 241, l'avvio del procedimento di decadenza dalla concessione e distacco del collegamento con il Totalizzatore nazionale dal giorno 22 settembre 2010, prevista dai citati articoli 13 e 17;

Considerato che il Concessionario in questione, a fronte della medesima comunicazione, non ha adempiuto a nessuna delle richieste sopra indicate e non ha fornito alcuna giustificazione;

Dispone

per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza:

della convenzione di concessione n° 3759 per la commercializzazione delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, ed eventi non sportivi stipulata con società COMES S.r.l, con sede legale in VIA ELEONORA D'ANGIO' 23 - CATANIA (CT), operante nel comune di PORTO EMPEDOCLE (AG), S.S.115 - VIA VARIANTE NORD, 115.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 2011

Il direttore per i giochi: TAGLIAFERRI

11A01920

DECRETO 8 febbraio 2011.

Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette, sigaretti e trinciati per sigarette.

IL DIRETTORE PER LE ACCISE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni, regolamento recante norme concernenti l'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonché le attività di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco;

Considerato che l'inserimento in tariffa dei prodotti soggetti ad accisa e le sue variazioni sono disciplinati dall'articolo 39-*quater* del citato decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, e sono effettuati in relazione ai prezzi richiesti dai fornitori, secondo le ripartizioni di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 30 dicembre 2010, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del 17 gennaio 2011, alle tabelle B e D, allegate al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2002, alla tabella *C)*, allegata al decreto direttoriale 25 ottobre 2005 e successive integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 255 del 2 novembre 2005 e alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale 25 giugno 2010, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* n. 151 del 1° luglio 2010;

Viste l'istanze con le quali la C.T.S. Srl, la Agio Cigars, la Philip Morris Italia Srl, la JT International Italia Srl, la Gutab Trading Srl, la Maga Team Srl e la Gryson N.V. hanno chiesto di variare il prezzo di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati;

Considerato che occorre procedere alla variazione dell'inserimento di alcune marche di tabacchi lavorati in conformità ai prezzi richiesti dalle citate società con le sopraindicate istanze, nella tariffa di vendita di cui alla tabella *A)* allegata al decreto direttoriale 30 dicembre 2010, alla tabella *B)* allegata al decreto direttoriale 19 dicembre 2001 e successive integrazioni, e alla tabella *E)* allegata al decreto direttoriale 25 giugno 2010;

Decreta

L'inserimento nella tariffa di vendita delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati è modificato come di seguito riportato:

SIGARETTE
(TABELLA A)

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
BLACK DEVIL FINEST FLAVOUR	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
BLACK DEVIL SPECIAL FLAVOUR	astuccio da 20 pezzi	190,00	200,00	4,00
MANITOU VIRGINIA GOLD	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
MANITOU VIRGINIA GOLD	astuccio da 10 pezzi	190,00	195,00	1,95
NA-TUR BLUE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
NA-TUR ORANGE	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90
NA-TUR RED	astuccio da 20 pezzi	190,00	195,00	3,90

SIGARETTI
(TABELLA B)

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ROLL'S BLUE	da 20 pezzi	54,00	58,00	2,90
ROLL'S RED	da 20 pezzi	54,00	58,00	2,90

TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO DA USARSI PER ARROTOLARE LE SIGARETTE
(TABELLA E)

MARCA	CONFEZIONE	Da €/Kg. convenzionale	A €/Kg. convenzionale	Pari ad € alla confezione
ARIZONA BLOND	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
ARIZONA FULL FLAVOUR	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
ARIZONA VIRGINIA	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
BALI GOLDEN SHAG	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
BLACK DEVIL SMOOTH FLAVOUR	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
BLACK DEVIL SPECIAL FLAVOUR	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
BLUE RIDGE	da 50 grammi	116,00	130,00	6,50
DOMINGO CELESTE	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
DOMINGO CELESTE 20 G	da 20 grammi	125,00	130,00	2,60
DOMINGO CELESTE 200 GR.	da 200 grammi	125,00	130,00	26,00
DOMINGO NATURAL 100 G	da 100 grammi	125,00	130,00	13,00
DOMINGO NATURAL 30 G	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
DOMINGO ORIGINAL 20 G	da 20 grammi	125,00	130,00	2,60
DOMINGO ORIGINALE	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
DOMINGO ORIGINALE 200 GR.	da 200 grammi	125,00	130,00	26,00
DOMINGO VIRGINIA BLEND	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
FLEUR DU PAYS NR 1 200 G	da 200 grammi	125,00	130,00	26,00
FLEUR DU PAYS NR 1 40 G	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
MANITOU VIRGINIA GOLD	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
MANITOU VIRGINIA PINK	da 30 grammi	125,00	130,00	3,90
OLD HOLBORN	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
OLD HOLBORN BLONDE	da 25 grammi	126,00	130,00	3,25
OLD HOLBORN MINI	da 12,5 grammi	152,00	160,00	2,00
OLD HOLBORN MINI YELLOW	da 12,5 grammi	152,00	160,00	2,00
OLD HOLBORN YELLOW	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
ROLL YOUR OWN AMERICAN BLEND WHITE	da 200 grammi	120,00	130,00	26,00
ROLL YOUR OWN HALFZWARE SHAG	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
ROLL YOUR OWN VIRGINIA BLEND	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20
VAN NELLE HALF ZWARE SHAG	da 40 grammi	125,00	130,00	5,20

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione e le relative disposizioni si applicano a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 2011

Il direttore per le accise: RISPOLI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 2, Economia e finanze, foglio n. 172

11A01921

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 12 gennaio 2011.

Proroga dei termini per il mancato funzionamento dell'ufficio del Giudice di pace di Mineo.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Viste le note prot. n. 13375/V/2.1.8 e 13470/V/2.1.8 rispettivamente del 26 e 28 ottobre 2010 del Presidente della Corte di Appello di Catania, dalla quale risulta che l'Ufficio del Giudice di Pace di Mineo non è stato in grado di funzionare regolarmente il giorno 2 ottobre 2010 per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta

In conseguenza del mancato funzionamento dell'Ufficio del Giudice di pace di Mineo il giorno 2 ottobre 2010, per assenza di tutto il personale amministrativo in servizio, i termini di decadenza per il compimento di atti presso il detto ufficio o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel giorno sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 12 gennaio 2011

p. *Il Ministro*
Il Sottosegretario di Stato
ALBERTI CASELLATI

11A02038

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Alessandro Veneri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 27 ottobre 2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Alessandro Veneri nato a Battipaglia (Salerno) (Italia) il giorno 6 novembre 1967, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato in data 21 ottobre 2010 dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Licenciado en odontologia» rilasciato dalla Universidad Europea de Madrid - Spagna – in data 21 ottobre 2010 al Sig. Alessandro Veneri, nato a Battipaglia (Salerno) (Italia) il giorno 6 novembre 1967, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2.

Il sig. Alessandro Veneri è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01265

DECRETO 17 gennaio 2011.

Riconoscimento, al sig. Robert Ernest Marie Allard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

Visto in particolare l'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

Visti in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato decreto legislativo concernente «Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione»;

Vista l'istanza del 26/10/2010, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Robert Ernest Marie Allard nato a Vihiers (Francia) il giorno 06/05/1940, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di «Diplôme d'Etat de Docteur en Medecine» rilasciato nell'anno 1977 dalla Université de Besançon - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

Accertata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al decreto legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

A partire dalla data del presente decreto, il titolo di «Diplôme d'Etat de Docteur en Medecine» rilasciato dalla Université de Besançon - Francia – nell'anno 1977 al Sig. Robert Ernest Marie Allard, nato a Vihiers (Francia) il giorno 6 maggio 1940, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico.

Art. 2.

Il sig. Robert Ernest Marie Allard è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico previa iscrizione all'ordine professionale dei medici e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 gennaio 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A01266

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 21 gennaio 2011.

Ricostituzione del Comitato provinciale INPS di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visti gli articoli 1 - 34 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 concernente la ristrutturazione dell'INPS;

Visto l'art. 7, comma 10, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 il quale prevede che in sede di rinnovo dei Comitati Provinciali I.N.P.S., il numero dei componenti sia ridotto di una percentuale non inferiore al 30%;

Vista la circolare n. 31/1989 del 14 aprile 1989 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali applicativa delle leggi sopracitate e la successiva nota del 26 giugno 1990, concernente l'applicazione degli articoli 44 e 46 della legge 9 marzo 1989, n. 88;

Vista la nota del Segretario generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 0001996 del 09/07/2010 indirizzata alle Direzioni Provinciali del Lavoro con la quale è stato stabilito che i Comitati provinciali I.N.P.S. devono essere composti da quattordici componenti (e non più venti) così suddivisi:

sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti, dei quali uno in rappresentanza dei dirigenti di azienda;

due rappresentanti dei datori di lavoro;

due rappresentanti dei lavoratori autonomi;

il direttore della Direzione Provinciale del Lavoro;

il direttore della Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze;

il dirigente della sede provinciale I.N.P.S.

Considerato che il Comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso è scaduto, per decorso quadriennio dello durato in carica ;

Visti gli articoli 3 e 4 della legge 15 luglio 1994, n. 444 sulla disciplina della proroga degli organi collegiali;

Considerato che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale di tutte le organizzazioni sindacali - a ciascuna delle quali è stato inviato regolare atto d'interpello - si è formato anche sulla base dei seguenti criteri di valutazione, considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi, sia della loro effettiva concorrenza;

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentanti rilevata, stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale:

c) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, a livello provinciale ed aziendale, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) partecipazione ad altri organismi collegiali operanti nello provincia;

Visto quanto comunicato dalle predette associazioni ed organizzazioni;

Rilevato che sulla base dei sopracitati criteri sono risultate maggiormente rappresentative ai fini delle nomine dei componenti del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Campobasso, per la durata prevista dalla normativa, le seguenti organizzazioni sindacali provinciali;

1. per i lavoratori dipendenti:

-C.G.I.L.

-C.I.S.L.

-U.I.L.

- UGL

2. per i datori di lavoro:

- Associazione Industriali

- Confcommercio

3. per i lavoratori autonomi:

- Federazione Provinciale Coltivatori Diretti

- CNA - Confederazione Nazionale Artigianato

Ritenuto che l'assegnazione del numero dei rappresentanti a ciascuna delle organizzazioni sindacali individuate come maggiormente rappresentative non possa prescindersi, nei limiti della disponibilità dei posti esistenti, tanto dal maggior peso rappresentativo rilevato nell'ambito provinciale quanto dal principio del pluralismo rappresentativo;

Viste le designazioni pervenute dalle associazioni e dalle organizzazioni sindacali cui sono state richieste;

Vista la designazione pervenuta dalla C.I.D.A, il cui rappresentante fa parte di diritto della componente dei rappresentanti dei lavoratori dipendenti;

Considerato che, ai sensi del citato art. 44, primo comma della citata legge n. 88/1989, fanno parte di diritto il Direttore pro-tempore della locale Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze ed il Direttore pro-tempore della sede provinciale dell'I.N.P.S.;

Decreta:

Art. 1.

Il Comitato Provinciale della sede di Campobasso dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale è ricostituito, per il quadriennio 2011 - 2015, con la seguente composizione:

- componenti in rappresentanza dei lavoratori dipendenti:

sig. Carmellino Nicola (CGIL)

sig Latessa Mauro (CGIL)

sig De Simone Raffaele (CISL)

sig. D'Alessandro Antonio (CISL)

sig. Figliola Cesare (UIL)

sig. Brusciano Giuseppe (UGL)

- componente in rappresentanza dei dirigenti d'azienda:

dott.ssa Antonelli Agata (CIDA)

- componenti in rappresentanza dei datori di lavoro:

sig.Guidone Ilario (Associazione Industriali)

sig. Santangelo Paolo (Confcommercio)

- componenti in rappresentanza dei lavoratori autonomi:

sig. Barone Libero (Coldiretti)

sig. Di Ninno Guido (CNA)

il Direttore pro-tempore della sede di Campobasso dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

il Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro di Campobasso;

il Direttore pro-tempore della Direzione Territoriale dell'Economia e delle Finanze di Campobasso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, terzo comma della legge n. 340/2000.

Lo stesso è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 5 della legge 444/1994.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Molise entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Campobasso, 21 gennaio 2011

Il direttore provinciale: DIAN

11A01748

DECRETO 21 gennaio 2011.

Nomina dei rappresentanti degli artigiani nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88 di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e,segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni:

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, n. 33 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/89;

Vista la circolare del Ministero del Lavoro e dello Previdenza Sociale n. 31 del 14 aprile 1989 contenente istruzioni per la costituzione dei Comitati Provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - art. 7, comma 10, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" sullo riduzione del 30% del numero dei componenti dei Comitati Provinciali dell' INPS;

Vista la nota del Segretario generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali prot. n. 0001996 del 09/07/2010 che prevede in merito alla composizione del Comitato Provinciale I.N.P.S. la riduzione a 14 componenti, prevedendo altresì che tale riduzione sia da applicare anche alle speciali Commissioni dei Comitati Provinciali INPS;

Considerato che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale di tutte le organizzazioni sindacali - a ciascuna delle quali è stato inviato regolare atto d'interpello - si è formato anche sulla base dei seguenti criteri di valutazione, considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi, sia della loro effettivo concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentanti rilevata, stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, a livello provinciale ed aziendale, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) partecipazione ad altri organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

CNA

CASARTIGIANI

CONFARTIGIANATO

Viste le designazioni effettuate dalle componenti organizzazioni sindacali più

rappresentative della categoria - operanti nella provincia di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli artigiani, nella speciale Commissione del Comitato Provinciale I.N.P.S. di Campobasso le seguenti persone:

1. Trivisonno Giovanni (CNA)
2. Russo Liberato (Casartigiani)
3. Miranda Francesco Donato (Confartigianato)

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, terzo comma della legge n. 340/2000.

Art. 3.

La speciale commissione artigiani, composta come sopra, ha la durata di anni quattro.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Molise entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Campobasso, 21 gennaio 2011

Il direttore provinciale: DIAN

11A01749

DECRETO 21 gennaio 2011.

Nomina dei rappresentanti esercenti attività commerciali nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, n. 33 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31 del 14 aprile 1989 contenente istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - art. 7, comma 10, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» sulla riduzione del 30% del numero dei componenti dei Comitati provinciali dell'INPS;

Vista la nota del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 0001996 del 9 luglio 2010 che prevede in merito alla composizione del Comitato provinciale I.N.P.S. la riduzione a 14 componenti, prevedendo altresì che tale riduzione sia da applicare anche alle speciali commissioni dei Comitati provinciali INPS;

Considerato che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale di tutte le organizzazioni sindacali — a ciascuna delle quali è stato inviato regolare atto d'interpello — si è formato anche sulla base dei seguenti criteri di valutazione, considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi, sia della loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentanti rilevata, stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, a livello provinciale ed aziendale, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) partecipazione ad altri organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

CONFCOMMERCIO;

CONFESERCENTI;

Viste le designazioni effettuate dalle componenti organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria - operanti nella provincia di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti degli esercenti attività commerciali nella speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso le seguenti persone:

1) Paolucci Gianfranco (Confcommercio);

2) Pasquale Antonio (Confcommercio);

3) Pedrazzi Stefania (Confesercenti).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, terzo comma della legge n. 340/2000.

Art. 3.

La speciale commissione esercenti attività commerciali, composta come sopra, ha la durata di anni quattro.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Molise entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Campobasso, 21 gennaio 2011

Il direttore provinciale: DIAN

11A01750

DECRETO 21 gennaio 2011.

Nomina dei rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella speciale commissione del comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88, di ristrutturazione dell'I.N.P.S. e, segnatamente, l'art. 46 che disciplina il contenzioso in materia di prestazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e, in particolare, l'art. 34 come sostituito dall'art. 44 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza e assistenza sociale, n. 33 del 19 aprile 1989, con la quale vengono impartite istruzioni riguardo alla costituzione delle speciali commissioni di cui all'art. 46 della legge n. 88/1989;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 31 del 14 aprile 1989 contenente istruzioni per la costituzione dei Comitati provinciali I.N.P.S. di cui alla succitata legge n. 88/1989;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 - art. 7, comma 10, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» sulla riduzione del 30% del numero dei componenti dei Comitati provinciali dell'INPS;

Vista la nota del Segretario generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali prot. n. 0001996 del 9 luglio 2010 che prevede in merito alla composizione del Comitato provinciale I.N.P.S. la riduzione a 14 componenti, prevedendo altresì che tale riduzione sia da applicare anche alle speciali commissioni dei Comitati provinciali INPS;

Considerato che il giudizio sul grado di rappresentatività sul piano provinciale di tutte le organizzazioni sindacali — a ciascuna delle quali è stato inviato regolare atto d'interpello — si è formato anche sulla base dei seguenti criteri di valutazione, considerati alla luce sia dell'apprezzabile consistenza di ciascuno di essi, sia della loro effettiva concorrenza:

a) consistenza numerica dei soggetti rappresentanti rilevata, stante la mancata attuazione legislativa dell'art. 39 della Costituzione, sulla base dei dati forniti dalle singole organizzazioni sindacali;

b) ampiezza e diffusione nella provincia delle strutture organizzative di ciascuna organizzazione sindacale;

c) partecipazione alla formazione e stipulazione di contratti e accordi collettivi di lavoro, a livello provinciale ed aziendale, nonché alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

d) partecipazione ad altri organismi collegiali operanti nella provincia;

Considerato che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative risultano maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

COLTIVATORI DIRETTI;

CIA (Confederazione Italiana Agricoltori);

Viste le designazioni effettuate dalle componenti organizzazioni sindacali più rappresentative della categoria - operanti nella provincia di Campobasso;

Decreta:

Art. 1.

Sono nominati rappresentanti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni nella speciale commissione del Comitato provinciale I.N.P.S. di Campobasso le seguenti persone:

1) Sisto Michelino (COLDIRETTI);

2) Manocchio Giovanna (COLDIRETTI);

3) Di Blasio Antonino (CIA).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 31, terzo comma della legge n. 340/2000.

Art. 3.

La speciale commissione dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, composta come sopra, ha la durata di anni quattro.

Avverso il presente decreto è proponibile ricorso al TAR Molise entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Campobasso, 21 gennaio 2011

Il direttore provinciale: DIAN

11A01751

DECRETO 27 gennaio 2011.

Ricostituzione della commissione provinciale di conciliazione di Pistoia.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PISTOIA

Visto l'art. 410 del Codice di procedura civile novellato dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183 (c.d. Collegato lavoro), il quale prevede che siano istituite Commissioni di conciliazione presso le Direzioni Provinciali del Lavoro, composte dal Direttore di tale ufficio o da un suo delegato o da un magistrato collocato a riposo, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale;

Ritenuto di dover procedere alla ricostituzione della Commissione Provinciale di conciliazione alla luce delle disposizioni di cui all'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183 che ha introdotto il criterio della rappresentatività a livello territoriale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in luogo della rappresentatività su base nazionale precedentemente presa in considerazione dalla previdente normativa:

Vista - la nota della Segreteria Generale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 25/11/2010 n. 3428. con la quale vengono fornite le prime istruzioni operative nella fase transitoria riguardo all'applicazione dell'art. 31 della legge 4/11/2010 n. 183. che prevede ai fini della valutazione della rappresentatività a livello territoriale delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro si faccia riferimento ai criteri individuati dal Ministero del Lavoro con circolare n.14 dell'11/01/1995 per la costituzione dei Comitati INPS;

Considerato che l'art. 410 del Codice di procedura civile novellato prevede che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello territoriale designino i loro rappresentanti in seno all'organo collegiale in questione:

Viste le designazioni dei membri effettivi e supplenti da parte delle organizzazioni sindacali e delle Associazioni datoriali maggiormente rappresentative a livello provinciale:

Decreta:

È istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Pistoia la Commissione Provinciale di Conciliazione per le controversie individuali di lavoro nel settore privato e nel settore pubblico composta come segue:

Presidente - Direttore della Direzione Provinciale del Lavoro o un suo delegato;

Rappresentanti dei datori di lavoro:

Dr. Giacomo Noti Ass. Industriali effettivo;

Dr. Alessandro Vaiani Ass. Industriali supplente;

Sig.ra Serena Pardini Unione Prov.le Agricoltori effettivo;

Sig. Lorenzo Nesi Unione Prov.le Agricoltori supplente;

Rag. Andrea Biagioni Confcommercio effettivo;

Dr.ssa Daniela Filardi Confcommercio supplente;

Rag. Edi Gabbiani CNA - Confartigianato- Casartigiani effettivo;

Rag. Giuseppe Ferrali CNA - Confartigianato- Casartigiani supplente.

Rappresentanti dei Lavoratori:

Sig. Stefano Ciampi CGIL effettivo;

Sig. Jaocopo Pierattini CGIL supplente;

Sig. Giuseppe Volpe CISL effettivo;

Sig.ra Serena Visco CISL supplente;

Sig. Alberto Morosi UIL effettivo;

Sig. Paolo Meacci UIL supplente;

Sig. Oscar Tonini UGL effettivo;

Sig. Giovanni Grossi UGL supplente.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della Giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Pistoia, 27 gennaio 2011

Il direttore provinciale: ZOINA

11A01747

DECRETO 31 gennaio 2011.

Determinazione delle tariffe minime per i lavori di facchinaggio nel territorio della provincia di Campobasso.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce agli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, oggi Direzioni provinciali del lavoro, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalle soppresse competenti Commissioni provinciali;

Viste le circolari del Ministero del lavoro e della P.S. - Direzione generale rapporti di lavoro n. 25157/70 DOC del 2 febbraio 1995 e n. 39 del 18 marzo 1997;

Considerata la necessità di aggiornare le tariffe minime per il lavoro di facchinaggio da applicare nella provincia di Campobasso;

Visto l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per la collettività - periodo gennaio 2011-gennaio 2013;

Sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori già rappresentate nella disciolta Commissione provinciale di facchinaggio, cosi come indicato nella circolare ministeriale V/25157/70 - DOC del 2 febbraio 1995, nonché quelle associazioni divenute maggiormente rappresentative, nella apposita riunione tenutasi il 28 gennaio 2011;

Decreta:

Le tariffe minime per i lavori di facchinaggio nel territorio della provincia di Campobasso, vengono così rideterminate:

I - Tariffa oraria: € 15,10

II - Maggiorazioni:

a - lavoro notturno 30%

b - lavoro festivo diurno 40%

c - lavoro festivo notturno 50%

III - Straordinario:

a - feriale diurno 15%

b - feriale notturno 20%

c - festivo diurno 20%

d - festivo notturno 20%

Le tariffe sopra indicate hanno validità biennale con decorrenza 1° gennaio 2011.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 31 gennaio 2011

Il direttore provinciale: DIAN

11A01754

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 20 gennaio 2011.

Disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata per l'invio delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi.

IL CAPO DIPARTIMENTO
DELLE POLICHE COMPETITIVE DEL MONDO RURALE
E DELLA QUALITÀ

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 2009 n. 129 recante la riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il Reg. (CE) n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e successive modifiche, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91;

Visto il Reg. (CE) n. 889 della Commissione del 5 settembre 2008 e successive modifiche, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli;

Visto il Reg. (CE) n. 1235 della Commissione dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 834/2007 per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi;

Vista la legge del 7 agosto 1990 n. 241 relativa alle nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge del 16 gennaio 2003 n. 3, recante disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995 n. 220 di attuazione degli articoli 8 e 9 del Reg. (CEE) n. 2092/1991 in materia di produzione agricola ed agro-alimentare con metodo biologico;

Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 recante codice dell'amministrazione digitale, come modificato da ultimo dal D.Lgs n. 235 del 30 dicembre 2010;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, n. 68, recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della legge n. 3/2003;

Visto il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 2005 recante regole tecniche per la formazione, la trasmissione e la validazione, anche temporale, della posta elettronica certificata;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 6 maggio 2009 recante «Disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini»;

Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2009 n. 18354 e successive modifiche, recante «disposizioni per l'attuazione dei regolamenti (CE) n. 834/2007, n. 889/2008, n. 1235/2008 e successive modifiche riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici»;

Ritenuto opportuno favorire l'adeguamento ai nuovi sistemi di comunicazione che prevedono, ove necessario, anche una revisione delle prassi seguite ed un aggiornamento della modulistica e delle formule standard utilizzate al fine di aumentare il grado di informatizzazione e digitalizzazione dei processi;

Ritenuto opportuno avvalersi delle disposizioni relative l'utilizzo della posta elettronica certificata al fine della semplificazione amministrativa dei procedimenti inerenti il rilascio delle autorizzazioni per l'importazione di prodotti biologici da Paesi terzi;

Sentito il Comitato Consultivo per l'Agricoltura Biologica ed Ecocompatibile nella riunione del 10 dicembre 2010;

Decreta:

Art. 1.

1. A partire dal 15 febbraio 2011 gli importatori iscritti all'elenco di cui all'art. 11.1 del decreto ministeriale del 27 novembre 2009, e successive modifiche, di seguito denominato «decreto», possono richiedere l'autorizzazione di cui all'art. 11.2 tramite posta elettronica certificata e sottoscritta mediante firma digitale, nel rispetto dell'art. 65, lettera a., del decreto legislativo n. 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini dell'invio telematico delle richieste di autorizzazione all'importazione di prodotti biologici si usano gli allegati 6 o 6-*bis* e 7 o 7-*bis* del decreto, disponibili in formato editabile all'indirizzo www.sinab.it

3. Le richieste di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono inviate all'ufficio saq10, Direzione generale per lo sviluppo agroalimentare, qualità e tutela del consumatore del Ministero politiche agricole alimentari e forestali, di seguito «Ministero», all'indirizzo di posta elettronica saq10@pec.politicheagricole.gov.it indicando in oggetto «richiesta di importazione: ragione sociale dell'importatore».

Art. 2.

1. A partire dal 15 febbraio 2011 le comunicazioni da inviare al Ministero, ai sensi dell'art. 11.2 quinto capoverso del decreto, sono trasmesse tramite posta elettronica all'indirizzo saq10.importazioni@politicheagricole.gov.it indicando in oggetto «comunicazione arrivo merce: ragione sociale dell'importatore e numero dell'autorizzazione».

Art. 3.

2. Gli importatori di prodotti biologici da Paesi terzi non in equivalenza comunicano al Ministero, entro il 28 febbraio 2012, il tipo e la quantità di prodotti biologici importati nell'anno precedente utilizzando l'allegato 2. Tale comunicazione è trasmessa tramite posta elettronica all'indirizzo saq10.importazioni@politicheagricole.gov.it indicando in oggetto «comunicazione annuale importazioni: ragione sociale dell'importatore».

Art. 4.

1. La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 11.2 del decreto è accompagnata dai documenti giustificativi, in corso di validità. Qualora la validità del documento giustificativo sia inferiore al periodo di validità dell'autorizzazione l'importatore invia al Ministero copia del nuovo documento giustificativo dell'esportatore entro i 40 giorni successivi alla data in cui termina la validità del documento giustificativo.

2. Il mancato invio del documento giustificativo comporta la revoca dell'autorizzazione.

Art. 5.

l. Il Ministero procede al rilascio delle autorizzazioni, ai sensi dell'art. 11.2 del decreto, secondo le modalità riportate in allegato 3.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Roma, 20 gennaio 2011

Il capo dipartimento: RASI CALDOGNO

ALLEGATO 1

Autorizzazioni all'importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi
Comunicazione di arrivo prodotto

La Ditta ____

autorizzata ad importare prodotti biologici da Paesi terzi con nota n. __________del___________

comunica che in data _______________ presso la dogana di _____________________________
è previsto l'arrivo dei seguenti prodotti:

1) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
2) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
3) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
4) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
5) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
6) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
7) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
8) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
9) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
10) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
11) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
12) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
13) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
14) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
15) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
16) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
17) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)
18) Tipo di prodotto _____________________________quantità importata __________ (t)

Punti di primo ricevimento e/o primo destinatario	prodotto*	**
a.		|_|
b.		|_|
c.		|_|
d.		|_|
e.		|_|
f.		|_|
g.		|_|
h.		|_|
i.		|_|

Il Responsabile ______________________________________
Tel. ________________________ e-mail ____________________________________

*Indicare il riferimento alla numerazione sopra riportata;
**Barrare solo in caso di primo destinatario: deposito riferito a soggetto diverso dall'importatore che riceve la partita.

ALLEGATO 2

Autorizzazioni all'importazione di prodotti biologici da Paesi Terzi.
Riepilogo delle quantità importate nell'annualità

La Ditta ____

Dichiara che nel corso dell'anno ___________ ha importato i seguenti prodotti:

1) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
2) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
3) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
4) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
5) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
6) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
7) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
8) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
9) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
10) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
11) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
12) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
13) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
14) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
15) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
16) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
17) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
18) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
19) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
20) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
21) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
22) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
23) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
24) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)
25) Tipo di prodotto ______________________ quantità importata ______ (t)

Il Responsabile ______________________________

Tel. __________________ e-mail ___________________________

ALLEGATO 3

Richiesta di autorizzazione num. rif. _____________

Importatore: ___________________________________ presente nell'elenco importatori |_| si |_| no Prodotto/i: ______________________
Esportatore: ___________________________________ Paese terzo: ______________ Funzionario responsabile:________________________

N.	Check-list di controllo	Azioni
1	Il prodotto/unità estere/paese terzo/esportatore/OdC sono coinvolti in casi di allarme/notifiche/segnalazione	Si invia apposita lettera di richiesta rapporti di ispezione e maggiori rassicurazioni da parte dell'OdC.
2	Alla domanda 2 non è indicato il nome dell'OdC dell'importatore	Si richiede via mail l'inoltro della pagina compilata in ogni sua parte in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.
3	Alla domanda 3 non sono indicate tutte le informazioni richieste (paese terzo, punto/i di ingresso, centro/i di primo ricevimento)	Si richiede via mail l'inoltro della pagina compilata in ogni sua parte in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.
4	Le informazioni indicate alla domanda 3 (centro/i di primo ricevimento) non coincidono con quanto indicato nell'elenco degli importatori	Si richiede la variazione della notifica per l'inclusione nell'elenco degli importatori di prodotti biologici da trasmettere all'apposito ufficio e successivamente sarà esaminata la richiesta di autorizzazione.
5	Alla domanda 4 non è indicato, o non è indicato in maniera comprensibile, per ogni prodotto che si intende importare: la descrizione del prodotto, il nome scientifico, il codice NC, la qualità (convenzionale o biologico), la quantità.	Si richiede via mail l'inoltro della pagina compilata in ogni sua parte ed in lingua italiana in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.
6	Le domande 5 e 6 non sono compilate in ogni loro parte	Si richiede via mail l'inoltro della pagina compilata in ogni sua parte in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.
7	In fondo alla domanda 6 non è indicata la presenza di una relazione (allegata alla richiesta) riportante la dichiarazione di equivalenza dei certificati di conformità dei fornitori dell'esportatore (trasformatori e produttori) da parte dell'organismo di controllo dell'esportatore e, contemporaneamente, non sono allegati tutti i certificati di conformità di tali fornitori.	Si verifica la presenza dei certificati di conformità per ogni operatore coinvolto. Se tali certificati sono presenti si procede con l'esame della richiesta, se tali certificati non sono allegati si invia apposita lettera di richiesta: - della pagina compilata in ogni sua parte. - della relazione dell'OdC riportante la conferma della validità dei certificati di conformità dei fornitori dell'esportatore o, in alternativa, copia dei certificati di conformità di tutti i fornitori dell'esportatore (sia trasformatori/preparatori che produttori)
8	I casi delle domande 7, 8 e 9 sono da valutare per ogni singola richiesta poiché si tratta di richieste obbligatorie solo in alcuni casi	
9	Alla domanda 10 non sono riportate tutte le indicazioni richieste: 1. Nome e indirizzo completo delle unità; 2. Data dell'ultima ispezione; 3. Certificato di conformità (anche in copia);	Si invia apposita lettera di richiesta delle informazioni obbligatorie che dovranno pervenire mediante inoltro della/e pagina/e compilata in ogni sua parte in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.

ALLEGATO 3

	4. Tipo di processo effettuato nell'unità; 5. Quantità prodotta per ogni singolo prodotto (vanno riportati TUTTI i prodotti trattati dall'unità, anche se non coinvolti nella richiesta per l'import) 6. Indicazione dell'OdC 7. Indicazione della conformità dell'OdC alle norme ISO65/EN45011	
10	In risposta alla domanda 10 è allegato un diagramma di flusso nel quale non sono indicate tutte le informazioni richieste: 1. Nome e indirizzo completo delle unità; 2. Data dell'ultima ispezione; 3. Certificato di conformità (anche in copia); 4. Tipo di processo effettuato nell'unità; 5. Quantità prodotta per ogni singolo prodotto (vanno riportati TUTTI i prodotti trattati dall'unità, anche se non coinvolti nella richiesta per l'import) 6. Indicazione dell'OdC 7. Indicazione della conformità dell'OdC alle norme ISO65/EN45011	Si invia apposita lettera di richiesta delle informazioni e organizzate in un diagramma di flusso compilato in ogni sua parte secondo lo schema allegato alle "linee guida per la compilazione della richiesta di importazione di prodotti biologici da Paesi terzi nell'Unione Europea in accordo all'art 19 del Reg. 1235/2008, disponibile sul sito www.sinab.it sez. strumenti utili.
11	In risposta alla domanda 10 è allegato un diagramma di flusso nel quale non è chiaramente indicato il flusso dei prodotti: freccette che indicano cosa si muove, quanto se ne muove e da (e verso) dove si muove.	Si invia apposita lettera di richiesta delle informazioni e organizzate in un diagramma di flusso compilato in ogni sua parte (vedi punto 11)
12	Alla domanda 11 l'OdC non dichiara l'assenza di differenze tra le norme di produzione comunitarie e quelle vigenti nel paese terzo	Si richiede via mail l'inoltro della pagina compilata in ogni sua parte in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.
13	Alla domanda 12 non sono riportate tutte le indicazioni richieste: 1. Nome e indirizzo completo delle unità; 2. Indicazione delle superfici; 3. Data della prima ispezione da parte dell'OdC che sottoscrive la richiesta; 4. Data della prima ispezione da parte di altri OdC; 5. Data dell'ultima ispezione; 6. Certificato di conformità (anche in copia); 7. Tipo di prodotti (TUTTI, anche quelli da non importare); 8. Quantità prodotta per ogni singolo prodotto (vanno riportati TUTTI i prodotti trattati dall'unità, anche se non coinvolti nella richiesta per l'import) 9. Indicazione dell'OdC 10. Indicazione della conformità dell'OdC alle norme ISO65/EN45011	Si richiede via mail l'inoltro della pagina compilata in ogni sua parte in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.
14	In risposta alla domanda 12 è allegato un diagramma di flusso	Vedi quanto riportato ai punti 11 e 12.
15	Alla domanda 13 non sono riportate le informazioni richieste	Si richiede via mail l'inoltro della pagina compilata in ogni sua parte in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.
16	Alla domanda 14 non è indicata la disponibilità di tutti i rapporti di ispezione	L'OdC deve avere disponibilità di tutti i report che l'Autorità competente può, eventualmente, richiedere in

ALLEGATO 3

		ogni momento
17	Alla sessione 7 non sono riportate tutte le date e firme in originale	Si richiede via mail l'inoltro della pagina compilata in ogni sua parte in originale e firmata dall'OdC dell'esportatore.
18	L'allegato A non è compilato, o è non-completamente o non-correttamente compilato per i prodotti multi-ingrediente.	Si richiede via mail l'inoltro dell'allegato A compilata in ogni sua parte.
19	L'allegato B non è compilato, o è non-completamente o non-correttamente compilato per i gruppi di agricoltori.	Si richiede via mail l'inoltro dell'allegato B compilata in ogni sua parte.
20	All'allegato B il numero di aziende che ha subito il controllo esterno non è sufficiente sulla base della comunicazione della commissione.	Il numero di aziende controllate esternamente deve essere pari a: - Posto n il numero di aziende che compongono il gruppo di coltivatori, il numero di aziende da controllare esternamente sarà pari a $\sqrt{n}$. Nei casi con un livello di rischio particolare è necessario moltiplicare tale valore per 1.2 o 1.4
21	Il certificato di conformità di uno o più operatori coinvolti **non è valido** ai fini del rilascio dell'autorizzazione quando: a. Manca l'indicazione del numero di certificato; b. Manca una corretta e completa denominazione dell'operatore; c. Non è certificata in maniera esplicita l'attività dell'operatore; d. Non riporta alcun riferimento riguardo alla certificazione della conformità alla normativa comunitaria; e. Non riporta una data di emissione valida (gg/mm/anno); f. Non riporta una data di scadenza valida (gg/mm/anno); g. E' stato inviato oltre la data di validità; h. Non riporta la lista dei prodotti per la produzione/trasformazione/commercializzazione dei quali si certifica la conformità.	Si invia apposita lettera di richiesta dei certificati di conformità validi che rispondano ai requisiti richiesti (art. 29 del Reg. (CE) n. 834/07 e allegato XII del Reg. (CE) n. 889/08)
22	Rapporti di ispezione	Vengono richiesti sulla base di: - Numero di segnalazioni di non conformità dell'importatore; - Tipo di esportatore (esclusivamente attività di esportazione) - OdC autorizzato da SM o altro Stato; - Attività controllate dall'OdC dell'esportatore; - Segnalazioni pervenute da altri SM - Tipo di prodotti (rischio ogm, rischio contaminazioni)

11A01766

DECRETO 21 gennaio 2011.

Proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;

Visto il Regolamento (CE) n. 1107/96 del 12 giugno 1996 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 24 gennaio 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 36 del 12 febbraio 2008, con il quale l'organismo «Istituto Parma Qualità» con sede in Langhirano, via Roma n.82/b-c, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma»;

Considerato che la predetta autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 24 gennaio 2008, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;

Considerato che il Consorzio di tutela Prosciutto di Parma, pur essendone richiesto, non ha ancora provveduto a segnalare l'organismo di controllo da autorizzare per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;

Considerata la necessità di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2008, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo denominato «Istituto Parma Qualità» con decreto 24 gennaio 2008, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto di Parma», registrata con il Regolamento della Commissione (CE) n. 1107 del 12 giugno 1996 è prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'organismo stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 24 gennaio 2008.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione.

Roma, 21 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A01264

DECRETO 25 gennaio 2011.

Iscrizione dell'organismo denominato «Nexos s.r.l.» nell'elenco degli organismi privati per il controllo sulle produzioni ad indicazione geografica e sulle specialità tradizionali garantite, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999 n. 526.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA VIGILANZA PER LA QUALITÀ
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazione di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti in particolare gli articoli 15 del Regolamento (CE) 509/2006 e 11 del Regolamento (CE) 510/200 che prevedono che gli organismi di certificazione siano conformi alla norma europea EN 45011 e che a decorrere dal 1° maggio 2010 siano accreditati in conformità della stessa;

Visto l'art. 14 della legge 526 del 21 dicembre 1999 che prevede l'istituzione di un elenco presso il Ministero delle politiche agricole e forestali degli organismi privati denominato «Elenco degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP), l' indicazione geografica protetta (IGP) e la attestazione di specificità (STG)»;

Visto il certificato di accreditamento dell'Organismo di controllo «Nexos s.r.l.» alla norma UNI CEI EN 45011/99 a decorrere dal 21 luglio 2010 riguardante anche "le produzioni agroalimentari di qualità registrate nel quadro delle procedure di cui ai Regg. Ce 509/2006, 510/2006 e 491/2009 e successivi regolamenti di applicazione";

Considerato che la documentazione di sistema è risultata conforme alla normativa vigente;

Acquisito il parere favorevole del Gruppo tecnico di valutazione, istituito ai sensi dell'art. 14 della legge 526 del 21/12/1999, nella riunione del 24 gennaio 2011;

Decreta:

Art. 1.

L'Organismo di controllo «Nexos s.r.l.º, con sede in Roma, via Monte Giberto n. 47, è iscritto nell'elenco degli organismi privati per il controllo delle denominazioni di origine protette (DOP), delle indicazioni geografiche protette (IGP) e delle attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n.526;

Art. 2.

L'organismo iscritto «Nexos s.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, la compagine sociale, il manuale della qualità, le procedure, la modulistica, l'organico del personale che opera con contratti di collaborazione e/o alle dirette dipendenze dell'organismo stesso, così come presentate e esaminate, senza la preventiva approvazione dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 della legge 526 del 21/12/1999 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione ha validità tre anni a decorrere dalla data di emanazione del presente decreto, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Nexos Srl» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 gennaio 2011

Il direttore generale: LA TORRE

11A01263

DECRETO 7 febbraio 2011.

Misure di emergenza per il controllo del Punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE e sue modifiche.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Vista la direttiva n. 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, relativo all'attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

Vista la decisione della commissione 2007/365/CE del 25 maggio 2007 che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Rhynchophorus ferrugineus (Olivier);

Vista la decisione della commissione 2008/776/CE del 06 ottobre 2008 che modifica la decisione 2007/365/CE che stabilisce misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

Vista la decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010 che modifica la decisione 2007/365/CE relativamente ai vegetali sensibili e alle misure da adottare nei casi in cui è identificato il *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier);

Visto il decreto ministeriale 9 Novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE. (GU n. 37 del 13-2-2008);

Visto il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008 "Incolumità pubblica e sicurezza urbana. Interventi del sindaco";

Ritenuto di dover aggiornare le norme nazionali per il controllo e l'eradicazione del *Rhynchophorus ferrugineus* a quanto disposto dalla decisione della commissione 2010/467/CE del 17 agosto 2010;

Considerato che quasi tutte le piante attaccate da *Rhynchophorus ferrugineus* sono ubicate in ambiente urbano e possono rappresentare un grave pericolo per l'incolumità dei cittadini;

Ritenuto ai sensi dell'art. 54, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica per la presenza di piante infestate da *Rhynchophorus ferrugineus*, di coinvolgere i sindaci dei comuni nei quali e' stata accertata la presenza dell'insetto, nell'applicazione sui territori di loro competenza, delle misure fitosanitarie volte al controllo e all'eradicazione di *Rhynchophorus ferrugineus*;

Acquisito il parere del Comitato fitosanitario nazionale, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, espresso nella seduta del 20 e 21 ottobre 2010;

Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 16 dicembre 2010.

Decreta

Art. 1.

Scopi generali

1 Il presente decreto ha lo scopo di impedire l'introduzione e la diffusione all'interno del territorio della Repubblica italiana del Punteruolo rosso della palma, *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).

2. La lotta contro l'insetto *Rhynchophorus ferrugineus* è obbligatoria nel territorio della Repubblica italiana al fine di contrastarne l'insediamento e la diffusione.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) «organismo nocivo»: il coleottero curculionide Rhynchophorus ferrugineus (Olivier), in ogni suo stadio di sviluppo;

b) «vegetali sensibili»: le piante il cui fusto alla base ha un diametro superiore a 5 cm, di: *Areca catechu, Arecastrum romanzoffianum (Cham) Becc, Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Brahea armata, Butia capitata, Calamus merillii, Caryota maxima, Caryota cumingii, Chamaerops humilis, Cocos nucifera, Corypha gebanga, Corypha elata, Elaeis guineensis, Howea forsteriana, Jubea chilensis, Livistona australis, Livistona decipiens, Metroxylon sagu, Oreodoxa regia, Phoenix canariensis, Phoenix dactylifera, Phoenix theophrasti, Phoenix sylvestris, Sabal umbraculifera, Trachycarpus fortunei e Washingtonia spp.*;

c) «zona di produzione»: un singolo appezzamento o un insieme di appezzamenti che può essere considerato come una singola unità produttiva o un'unica realtà aziendale. Questa può includere luoghi di produzione gestibili separatamente ai fini della difesa fitosanitaria.

2. In base alle indagini ufficiali di cui all'art. 6 sono definite:

a) «zona infestata»: zona compresa nel raggio di almeno un chilometro dal punto dove la presenza dell'organismo nocivo è stata confermata e che comprende tutti i vegetali sensibili che presentano suoi sintomi, e, se necessario, tutti i vegetali sensibili che appartengono allo stesso lotto al momento della messa in coltivazione;

b) «zona di contenimento»: zona infestata per la quale i risultati dei controlli annuali degli ultimi 3 anni hanno evidenziato l'impossibilità dell'eliminazione dell'organismo nocivo e per la quale si ritiene che entro il periodo supplementare di un anno non possa avvenire l'eradicazione come definito al punto 3 dell'Allegato alla decisione della Commissione 2010/467/UE;

c) «zona cuscinetto»: fascia perimetrale di almeno 10 km a partire dal confine della zona infestata;

d) «zona delimitata»: l'area costituita dall'insieme della «zona infestata», della «zona di contenimento» e della «zona cuscinetto».

Art. 3.

Divieti

1. E' vietata l'introduzione, la diffusione e la detenzione dell'organismo nocivo nel territorio nazionale.

Art. 4.

Importazione di vegetali sensibili

I vegetali sensibili possono essere introdotti nel territorio della Repubblica italiana unicamente nel caso in cui:

a) sono conformi alle prescrizioni fissate al punto 1 dell'allegato I;

b) al loro ingresso nel territorio della Repubblica italiana sono sottoposti ad ispezioni da parte dei Servizi fitosanitari regionali di cui all'art. 50 del decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, conformemente al Titolo VIII dello stesso decreto legislativo, e ne siano dichiarati indenni.

Art. 5.

Spostamenti di vegetali sensibili all'interno del territorio nazionale

I vegetali sensibili originari del territorio della Repubblica italiana o importati nel territorio della Repubblica italiana in conformità dell'articolo 4 possono essere spostati all'interno del territorio della Repubblica italiana unicamente se soddisfano le condizioni fissate all'allegato I, punto 2.

Art. 6.

Indagini e notifiche

1. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di vegetali sensibili che sospettino o accertino la comparsa dell'organismo nocivo in aree ritenute indenni sono obbligati a darne immediata comunicazione al Servizio fitosanitario regionale a norma dell'art. 8 del decreto legislativo n. 214/2005.

2. I Servizi fitosanitari regionali, eseguono annualmente indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza dell'organismo nocivo o determinare eventuali indizi di infestazione dei vegetali sensibili attraverso ispezioni sistematiche, con la collaborazione delle amministrazioni comunali per quanto di loro competenza. I risultati di tali indagini sono notificati al Servizio fitosanitario centrale entro il 31 gennaio di ogni anno unitamente a:

a) una versione aggiornata del piano d'azione adottato a norma del punto 3 dell'allegato II, comprese le misure ufficiali conformemente al punto 2 dell'allegato II.

b) un elenco aggiornato delle zone delimitate, comprese informazioni aggiornate inerenti la loro descrizione e la loro localizzazione cartografica.

3. I Servizi fitosanitari regionali, qualora accertino la comparsa dell'organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni, ne danno immediata comunicazione al Servizio fitosanitario centrale.

4. Il Servizio fitosanitario centrale notifica:

a) alla Commissione, entro il 28 febbraio di ogni anno, i risultati delle predette indagini annuali;

b) alla Commissione e agli altri Stati membri, entro cinque giorni e per iscritto, la comparsa dell'organismo nocivo in zone precedentemente risultate indenni di cui al comma 3.

Art. 7.

Misure fitosanitarie in zone delimitate e piani d'azione

1. Quando dai risultati delle indagini o notifiche di cui all'articolo 6, o da informazioni di qualsiasi altra origine, si rilevano indizi della presenza dell'organismo nocivo nel territorio di competenza, il Servizio fitosanitario regionale deve tempestivamente:

a) fissare una zona delimitata a norma del punto 1 dell'allegato II;

b) elaborare e attuare un piano d'azione in tale zona delimitata, a norma del punto 3 dell'allegato II, comprese le misure ufficiali, conformemente al punto 2 dell'allegato II.

2. Dell'istituzione delle zone delimitate di cui all'art. 2 con relativa cartografia e piani di azione viene data contestuale comunicazione al Servizio fitosanitario centrale, che ne informa la Commissione e gli altri Stati membri entro un mese dalla notifica effettuata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, lettera *b)*.

3. I Servizi fitosanitari regionali garantiscono che il piano d'azione e le misure tecniche di cui al punto *b)* del paragrafo 1 dell'articolo 7, siano attuate da dipendenti pubblici tecnicamente qualificati e debitamente autorizzati e/o da agenti o operatori qualificati, oppure almeno sotto la diretta supervisione degli enti ufficiali competenti.

4. I Servizi fitosanitari regionali possono derogare all'obbligo di fissare una zona delimitata di cui alla lettera *a)*, comma 1, nei casi in cui dai controlli e dalle notifiche di cui all'articolo 6, oppure da informazioni di qualsiasi altra origine, sia comprovato che:

a) i vegetali risultati infestati facciano parte unicamente di una partita di vegetali sensibili e siano ubicate al centro di una zona con un raggio di 10 km nella quale l'organismo specifico non era stato precedentemente riscontrato;

b) la partita sia stata introdotta all'interno della zona interessata da non più di 5 mesi e fosse già infestata al momento dell'introduzione; e

c) prendendo in considerazione principi scientifici validi, la biologia dell'organismo, il livello di infestazione, il periodo dell'anno e la particolare distribuzione dei vegetali sensibili nella Repubblica italiana, non si sia manifestato alcun rischio di diffusione dell'organismo specifico dal momento dell'introduzione della partita contaminata nella zona in questione.

In tali casi i Servizi fitosanitari regionali elaborano un piano d'azione conformemente al punto 3 dell'allegato II, ma possono decidere di non definire una zona delimitata e di limitare le misure ufficiali di cui al punto 3 dell'allegato II alla distruzione del materiale infestato, attuando al contempo un programma di controllo intensificato in una area di almeno 10 km attorno alla zona infestata nonché misure volte a tracciare il relativo materiale vegetale;

5. I Servizi fitosanitari regionali attuano le misure fitosanitarie nelle zone delimitate sulla base dei piani di azione regionali predisposti in conformità con il piano di azione nazionale che è approvato dal Comitato Fitosanitario Nazionale di cui all'art. 52 del D.Lgs. 214/2005.

Art. 8.

Attuazione del piano d'azione

1. I Servizi fitosanitari regionali, quando accertano la presenza dell'organismo nocivo prescrivono ai proprietari le misure fitosanitarie da attuare, le quali sono adottate in conformità al piano di azione.

2. I Servizi fitosanitari regionali, notificano alle Amministrazioni comunali interessate, oltre al piano di azione regionale anche le misure di cui al comma 1, ai fini della valutazione di pericolo per la pubblica incolumità di cui all'art. 54, comma 2 del decreto legislativo. n. 267 del 18 agosto 2000.

3. Le amministrazioni comunali, qualora ravvisino situazioni di pericolo per la pubblica incolumità o pericolo di scadimento della qualità del patrimonio ambientale urbano derivanti dalla presenza di vegetali di palma infestate sui territori di loro competenza, provvedono all'attuazione degli interventi ritenuti più idonei secondo i piani di azione stabiliti dal Servizio fitosanitario regionale competente per territorio.

Art. 9.

Azioni divulgative e formative

1. I Servizi fitosanitari regionali, danno massima divulgazione della pericolosità dell'insetto, della conoscenza dei sintomi e delle tecniche di lotta e prevenzione.

2. I Servizi fitosanitari regionali predispongono piani formativi finalizzati a qualificare gli operatori che devono attuare le misure tecniche previste dal piano di azione.

Art. 10.

Misure finanziarie

1. Le misure obbligatorie derivanti dall'applicazione del presente decreto sono a cura e spese dei proprietari o conduttori, a qualsiasi titolo, dei luoghi ove sono presenti piante sensibili.

2. Le regioni al fine di prevenire gravi danni per l'economia e per l'ambiente ed il paesaggio possono stabilire interventi di sostegno connessi all'attuazione del presente provvedimento.

Art. 11.

Sanzioni

1. Chiunque non ottemperi alle disposizioni di cui al presente decreto è punito con le sanzioni amministrative previste dall'art. 54 del decreto legislativo n. 214/2005.

Art. 12.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 9 Novembre 2007 "Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il punteruolo rosso della palma *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier). Recepimento decisione della Commissione 2007/365/CE.

Il presente decreto ha carattere d'urgenza ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 2011

Il Ministro: GALAN

ALLEGATO *I*

1. Prescrizioni specifiche relative all'importazione

Fermo restando quanto disposto dall'allegato III, parte A, punto 17 e dall'allegato IV, parte A, sezione I, punti 34, 36.1 e 37 del decreto legislativo n. 214/2005, i vegetali sensibili originari di paesi terzi devono essere accompagnati da un certificato, come previsto dal comma 1, lettera *d)*. dell'art. 36 del suddetto decreto, che indica alla rubrica «Dichiarazione supplementare» che i vegetali sensibili, compresi quelli raccolti in habitat naturali sono stati coltivati:

a) per tutto il loro ciclo di vita in un paese in cui non si conoscono manifestazioni dell'organismo nocivo; oppure

b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali del Paese di origine ha riconosciuto indenni, conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie; e alla rubrica «Paese di origine» indica la denominazione della zona indenne; oppure

c) durante un periodo di almeno un anno prima dell'esportazione sono stati coltivati in un luogo di produzione:

i) registrato e controllato dal Servizio nazionale per la protezione dei vegetali nel paese di origine e

ii) in cui i vegetali si trovano in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo o sono stati utilizzati trattamenti preventivi adeguati;

iii) in cui non sono state rilevate manifestazioni dell'organismo nocivo nel corso dei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi o immediatamente prima dell'esportazione.

2. Condizioni per gli spostamenti

Tutti i vegetali sensibili originari della Repubblica italiana o importati in Italia in conformià con l'art. 4 possono essere spostati all'interno della Comunità Europea soltanto se sono accompagnati da un Passaporto delle piante CE compilato ed emesso in conformità alla direttiva 92/105/CEE della Commissione e sono stati coltivati:

a) per tutto il loro ciclo di vita in una regione, Stato membro o in un Paese terzo dove non si conoscono manifestazioni dell'organismo nocivo;

oppure

b) per tutto il loro ciclo di vita in luoghi di produzione che il Servizio Fitosanitario regionale o il Servizio nazionale per la protezione dei vegetali di un Paese terzo hanno riconosciuto indenni conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie;

oppure

c) in un luogo di produzione dove durante un periodo di due anni prima dello spostamento:

i) i vegetali sensibili sono stati tenuti in un sito a protezione fisica totale per impedire l'introduzione dell'organismo nocivo oppure sottoposti ad applicazione di trattamenti preventivi adeguati; e

ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell'organismo nocivo nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;

oppure

d) se importati in conformità del punto 1, lettera *c)*, del presente allegato, sono stati coltivati dal momento dell'introduzione nel territorio della Repubblica italiana in un luogo di produzione in cui, durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento:

i) i vegetali sensibili erano situati in sito a protezione fisica totale con reti metalliche per impedire l'introduzione e/o la diffusione dell'organismo specifico; e

ii) non sono state riscontrate manifestazioni dell'organismo specifico nei controlli ufficiali effettuati almeno ogni tre mesi;

ALLEGATO *II*

1. Fissazione delle zone delimitate

La delimitazione esatta delle zone di cui al comma 2 dell'Art. 2 deve basarsi su principi scientifici validi, sulla biologia dell'organismo nocivo, sul livello di contaminazione, sul periodo dell'anno e sulla particolare distribuzione dei vegetali sensibili nella regione interessata.

Se la presenza dell'organismo specifico è confermata al di fuori della zona infestata la delimitazione delle zone andrà modificata di conseguenza.

Nei casi in cui diverse zone cuscinetto si sovrappongano o siano vicine dal punto di vista geografico si dovrà definire una zona delimitata più ampia che includa le varie zone delimitate e le zone tra di esse.

In base ai controlli annuali di cui al comma 2 dell'Art. 6, se l'organismo specifico non è identificato nella zona delimitata per un periodo di tre anni tale zona è abolita e non sono più necessarie le misure previste al punto 2 del presente allegato.

2. Misure ufficiali nelle zone delimitate

Delle misure ufficiali di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera *b)*, da adottare nelle zone delimitate fanno parte almeno:

a) adeguate misure volte all'eliminazione dell'organismo specifico comprendenti:

i) distruzione, oppure, se del caso, risanamento meccanico completo dei vegetali sensibili infestati;

ii) misure volte a prevenire la diffusione dell'organismo specifico durante gli interventi di distruzione o disinfestazione mediante l'applicazione di trattamenti chimici nelle immediate vicinanze;

iii) trattamento adeguato dei vegetali sensibili infestati;

iv) se del caso, impiego di tecniche di cattura massale con trappole a feromone nelle zone infestate;

v) se del caso, sostituzione di vegetali sensibili con vegetali non sensibili;

vi) qualsiasi altra misura che possa contribuire all'eliminazione dell'organismo specifico;

b) misure relative al monitoraggio intensivo per verificare la presenza dell'organismo specifico tramite ispezioni e metodi adeguati, comprese le trappole a feromone almeno nelle zone infestate;

c) se necessario, misure specifiche per affrontare qualsiasi particolarità o complicazione che possa essere ragionevolmente ritenuta in grado di prevenire, impedire o ritardare l'attuazione delle misure, in particolare quelle relative all'accessibilità e all'eliminazione adeguata di tutti i vegetali sensibili, infestati o sospetti, indipendentemente dalla loro ubicazione, dal fatto che siano di proprietà pubblica o privata o dalla persona o ente che ne è responsabile.

3. Elaborazione e attuazione dei piani d'azione

Il piano d'azione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera *b)*, contiene una descrizione dettagliata delle misure ufficiali da adottare al fine di eliminare l'organismo specifico. Comprende inoltre un termine entro cui attuare ciascuna di tali misure. Il piano d'azione tiene conto della norma internazionale per le misure fitosanitarie – ISPM n. 9 e si basa su un approccio integrato conformemente ai principi fissati dalla norma internazionale per le misure fitosanitarie – ISPM n. 14.

Nelle zone di contenimento di cui all'Art. 2, comma 2, lettera *b)* il piano d'azione e la relativa attuazione si concentrano innanzitutto sul contenimento e sulla soppressione dell'organismo specifico nella zona infestata, mantenendo l'eliminazione come obiettivo di più lungo termine.

Il piano d'azione riguarda almeno le misure ufficiali di cui al punto 2. Esso prende in considerazione tutte le misure elencate al punto 2, lettera *a)*, e illustra i motivi che hanno portato alla selezione delle misure da attuare, descrivendo la situazione, i dati scientifici e i criteri alla base della scelta di tali provvedimenti.

11A02039

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

DELIBERAZIONE 25 gennaio 2011.

Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria, approvato con deliberazione del 19 marzo 2002.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Visto l'art. 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto l'art. 24, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria approvato con delibera del 19 marzo 2002 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 90 del 17 aprile 2002;

Vista la proposta del Comitato di Presidenza del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, in data 28 settembre 2010, di integrazione e modifica del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio di Segreteria approvato con delibera del 19 marzo 2002, e modificato con successive delibere del 19 novembre 2002 e del 14 luglio 2009;

Nella seduta del 25 gennaio 2010;

Delibera

di approvare le seguenti modifiche del Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ufficio di segreteria:

«Art. 4 *(Segretario Generale)*. — (*Omissis*);

d) assiste alle riunioni del Consiglio e del Comitato di Presidenza e sovrintende alla redazione dei verbali, alla conservazione degli atti, agli adempimenti preparatori delle riunioni stesse ed alle esecuzioni delle deliberazioni adottate, curati dalla Segreteria della Presidenza;

(*Omissis*);

k) organizza il servizio amministrativo di supporto all'attività ispettiva del Consiglio, garantendo la presenza di un funzionario delegato scelto fra i funzionari appartenenti ai vari uffici del Consiglio.

(*Omissis*).

Art. 6 *(Ripartizione della segreteria in uffici)*. — 1. L'organizzazione della segreteria, al fine di prestare collaborazione con i consiglieri coordinatori per la predisposizione delle proposte di delibera, è così determinata:

a) Segreteria Generale, dirtinta in Segreteria della Presidenza, Segreteria Amministrativa e Segreteria Informatica.

La Segreteria della Presidenza assiste il Presidente del Consiglio di Presidenza nell'espletamento dei suoi compiti; inoltre provvede a: redigere i verbali delle sedute del Consiglio e del comitato di presidenza; effettuare il controllo del testo definitivo di ciascuna delibera approvata, tenendo conto delle correzioni apportate e degli emendamenti approvati, fornendone tempestiva notizia ai Consiglieri; curare la redazione degli ordini del giorno del Consiglio e del Comitato di Presidenza anche con riferimento all'attività di bilancio; provvedere alla conservazione dei

registri e dei verbali del Consiglio e del Comitato di Presidenza anche relativamente all'attività di bilancio, nonché delle delibere agli stessi allegati.

La Segreteria Amministrativa assiste il Segretario Generale nell'espletamento dei suoi compiti.

La Segreteria Informatica del Consiglio di Presidenza cura l'automazione dei servizi e delle procedure per gli uffici del Consiglio; la gestione ed il controllo della formazione e dello scambio di dati informatizzati e/o di procedure informatiche e/o documenti ed atti trasmessi in via telematica dagli uffici del Consiglio, compreso il protocollo informatico; la gestione e controllo dei dati affluenti o in uscita attraverso il servizio di posta elettronica individuale e funzionale, quest'ultima fisicamente gestita dal servizio archivio e protocollo; la predisposizione e la gestione di strutture informatizzate per attività didattiche, divulgative e/o di rappresentanza; il coordinamento e la supervisione del servizio di assistenza informatica fornito dalla ditta incaricata di tale servizio.

(*Omissis*).

d) Ufficio per la programmazione ed il coordinamento della formazione e aggiornamento professionale.

Organizzazione e cura dei corsi di formazione dei giudici tributari e coordinamento dei corsi sul piano nazionale.

Coordinamento con l'Ufficio per lo sviluppo e l'aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici tributari, al fine dell'organizzazione dei corsi inerenti la formazione informatica.

(*Omissis*).

i) Ufficio Compensi ed assenze dei giudici tributari.

(*Omissis*).

Attività relativa alla rilevazione ed autorizzazione delle assenze dei giudici tributari.

l) Archivio.

(*Omissis*).

o) Ufficio per lo sviluppo e l'aggiornamento degli strumenti informatici e telematici per i Giudici Tributari.

Coordinamento e/o organizzazione di:

a) attività ed iniziative volte ad introdurre e sviluppare l'uso di strumenti informatici e telematici da parte dei giudici tributari e la conoscenza delle procedure di interrogazione delle banche dati;

b) iniziative volte a realizzare e sviluppare applicazioni o procedure informatiche per l'ottimizzazione delle attività dei Giudici Tributari, comprese quelle per la massimazioue delle sentenze delle Commissioni tributarie;

c) iniziative utili alle attività di formazione informatica di base avanzata dei Giudici tributari, specificatamente per la parte inerente i contenuti e la tenuta dei corsi, in coordinamento con l'Ufficio per la programmazione ed il coordinamento della formazione e aggiornamento professionale.

Partecipazione alla realizzazione e sviluppo del Processo Tributario Telematico.

Fornitura ai giudici tributari di collegamenti telematici a banche dati, curando anche le ricerche di mercato per eventuali convenzioni di acquisto agevolato di prodotti informatici.

Raccolta, elaborazione e controllo dei dati utili alla determinazione dei compensi dei giudici tributari, oltre alla gestione ed all'aggiornamento delle procedure ad essi attinenti.

Rilevazioni di carattere statistico dei dati del contenzioso tributario.

Mantenimento ed aggiornamento del sito del Consiglio, anche attraverso una ditta esterna incaricata di tale servizio.

Le competenze di cui sopra saranno svolte anche attraverso la partecipazione partecipazione a lavori ed iniziative attivati da Organismi diversi dal consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

(*Omissis*).

2. A ciascun ufficio il Comitato di Presidenza assegna personale appartenente alle aree Seconda e Terza, chiamato a prestare la propria collaborazione nell'esercizio delle mansioni corrispondenti alla qualifica rivestita.

(*Omissis*).

Art. 8 *(Funzionari preposti agli uffici)*. — 1. A ciascuno degli uffici indicati nell'art. 6 alle lettere da *a)* ad *o)* è preposto alla Area Terza del C.C.N.L. del personale del comparto Ministeri. La designazione è effettuata dal Comitato di Presidenza su proposta del Segretario Generale, previa approvazione del Consiglio.

Art. 9 *(Orario di servizio)*. — (*Omissis*).

3. ... ed alla Segreteria della Presidenza ed alla Segreteria Amministrativa ...».

La presente deliberazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 25 gennaio 2011

Il presidente: GOBBI

11A01753

PROVINCIA DI UDINE

DETERMINAZIONE 27 gennaio 2011.

Sostituzione di un componente della commissione C.I.G. - settore industria, della provincia di Udine. (Deteminazione n. 2011/694).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO COLLOCAMENTO E FORMAZIONE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle Province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la legge n. 164 del 20/5/1975 "Provvedimenti per la garanzia del salario" che all'art. 8 disciplina la Commissione Provinciale della Cassa Integrazione Guadagni;

Richiamata la determina dirigenziale n. 3052 del 20/04/2010 con cui si è nominato quale Componente di diritto il Dirigente della Direzione d'Area Funzionale Lavoro, Welfare e Sviluppo Socio Economico, dott. Daniele Damele e, quale supplente, la dott.ssa Marina Gratton, funzionario del Servizio Lavoro, Collocamento e Formazione;

Considerato che la dott.ssa Marina Gratton è in maternità dal 27.12.2010 e pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Ritenuto altresì, per le motivazioni di cui sopra, di nominare, quale Componente supplente il sig. Petris Ermes del Servizio Lavoro, Collocamento e Formazione, mantenendo invariati i nominativi degli altri Componenti la Commissione;

Ricordato che tale variazione dovrà essere pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* delloStato;

Sotto la propria responsabilità:

Determina:

1) di provvedere alla sostituzione della dott.ssa Gratton Marina con il sig. Petris Ermes del: Servizio Lavoro, Collocamento e Formazione, quale Componente supplente;

2) di dare atto che rimangono invariati i nominativi degli altri Componenti la Commissione;

3) di trasmettere alla Commissione Provinciale per la C.I.G. di Udine la presente determinazione, per i successivi adempimenti;

4) di provvedere alla pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* dello Stato;43

5) di dare atto che il presente provvedimento non comporta assunzioni di spesa.

Udine, 27 gennaio 2011

Il dirigente: DAMELE

11A01736

DETERMINAZIONE 27 gennaio 2011.

Sostituzione di un componente della Commissione C.I.G., settore edilizia della provincia di Udine. (Determinazione n. 2011/700).

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO LAVORO COLLOCAMENTO E FORMAZIONE

Vista la legge regionale 9 agosto 2005, n. 18, che all'art. 7 individua le funzioni e i compiti delle Province in materia di politiche del lavoro, collocamento e servizi all'impiego;

Vista la determinazione n. 5039 del 3 settembre 2008, emessa dal Dirigente della Direzione d'Area Politiche Sociali, Lavoro e Collocamento della Provincia di Udine, con la quale è stata rinnovata la commissione in oggetto;

Vista la nota della CISL - Udine e Alto Friuli, pervenuta in data 21 gennaio 2011, prot. n. 8366/2011, con la quale si richiede la sostituzione del signor Minutti Bruno - CISL rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile, componente effettivo in seno alla Commissione per la C.I.G. - Settore Edilizia della Provincia di Udine, con l'indicazione del nominativo del signor Bertossi Valentino, nato a Udine il 28.12.1968;

Sotto la propria responsabilità:

Determina:

1) di provvedere alla sostituzione del signor Minutti Bruno - CISL rappresentante dei lavoratori dell'industria e dell'artigianato edile, componente effettivo in seno alla Commissione per la C.LG., Settore Edilizia, della Provincia di Udine, con il signor Bertossi Valentino, nato a Udine il 28.12.1968;

2) di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della n Repubblica italiana.

Udine, 27 gennaio 2011

Il dirigente: DAMELE

11A01737

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 6 dicembre 2010, n. **13/2010**.

Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza alle persone con disabilità – Banca dati informatica presso il Dipartimento della funzione pubblica - legge 4 novembre 2010, n. 183, art. 24.

Alle Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001

1. Premessa.

Sulla *Gazzetta ufficiale* del 9 novembre 2010, n. 262, è stata pubblicata la legge 4 novembre 2010, n. 183, recante "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.". La legge entra in vigore il 24 novembre 2010.

L'art. 24 della nuova legge riguarda le "Modifiche alla disciplina in materia di permessi per l'assistenza a portatori di handicap in situazione di gravità". La disposizione innova parzialmente il regime dei permessi per l'assistenza ai soggetti disabili contenuto nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151. La norma inoltre prevede l'istituzione e la gestione di una banca dati informatica per la raccolta e la gestione dei dati relativi alla fruizione dei permessi a fini di monitoraggio e controllo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica. Rimane invariato il regime dei permessi, del trasferimento e della tutela della sede per i lavoratori con disabilità che fruiscono delle agevolazioni per le esigenze della propria persona.

La presente circolare è stata elaborata a seguito di un lavoro istruttorio di confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le altre amministrazioni istituzionalmente interessate dalla materia, con l'obiettivo di fornire indicazioni di carattere generale omogenee per il settore del lavoro pubblico e privato. La finalità della presente circolare è quella di rendere degli orientamenti per l'interpretazione e l'applicazione della nuova normativa, ferme restando le autonome determinazioni di ciascuna amministrazione nell'esercizio del proprio potere organizzativo e gestionale. Rimane fermo quanto già illustrato dal Dipartimento della funzione pubblica nella Circolare n. 8 del 2008, par. 2.2 e 2.3, a proposito dell'utilizzo frazionato dei permessi.

Prima di affrontare nel merito le questioni, si ritiene necessario compiere una precisazione di tipo terminologico. Come noto, il dibattito circa la terminologia da utilizzare per indicare le persone con disabilità è stato ampio ed è ancora vivace. Lo spirito che anima il dibattito è quello di evitare espressioni o definizioni che possano recare insitamente un'idea di disvalore, promuovendo invece l'uso di termini e concetti che consentano di mettere in risalto il valore derivante dalla diversità. A livello internazionale, è ormai diffuso il concetto di "persona con disabilità", che viene utilizzato nella Convenzione delle Nazioni unite del 13 dicembre 2006 sui diritti delle persone con disabilità, ratificata in Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18. Ad oggi, dovendo trattare la materia, la soluzione migliore sarebbe quella di attenersi alle scelte compiute in sede internazionale, con la conseguenza che, anche nell'esame della disciplina contenuta nella l. n. 104 del 1992, che è la legge italiana fondamentale in materia (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dovrebbe farsi riferimento esclusivamente al concetto di persona con disabilità. Tuttavia, ragioni di chiarezza inducono a seguire nello specifico una strada diversa che, nel rispetto del testo legislativo, utilizza la diversa espressione di "persona in situazione di handicap". Benché questa espressione possa ormai risultare inadeguata alla luce di quanto sopra detto, essa è ancora presente nel testo della menzionata l. n. 104 e serve ad indicare con chiarezza la situazione dei disabili nei confronti dei quali sono stati effettuati gli accertamenti ai sensi dell'art. 4 della legge stessa (Accertamento dell'handicap). Tali accertamenti, dai quali può emergere anche una connotazione di gravità dell'handicap quando ricorrono le condizioni di cui all'art. 3, comma 3 (ovvero "qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione" della persona), rappresentano il presupposto per la fruizione di varie agevolazioni previste nella legge stessa; la situazione certificata di handicap grave costituisce in particolare il presupposto per la fruizione dei permessi previsti nell'art. 33.

Si segnala pertanto che, per maggior precisione e semplicità di esposizione, nella presente circolare e nelle eventuali successive note interpretative verrà mantenuto il riferimento all'espressione "persona in situazione di handicap" e "persona in situazione di handicap grave" pur nella consapevolezza del carattere inadeguato di queste espressioni rispetto all'evoluzione della normativa internazionale e del costume sociale.

Di seguito si procede quindi ad illustrare le novità apportate dall'art. 24 della l. n. 183, che sostanzialmente consistono nella restrizione dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere persone in situazione di

handicap grave, nell'eliminazione dei requisiti della convivenza e della continuità ed esclusività dell'assistenza prestata dal lavoratore, nella ridisciplina del diritto al trasferimento, nella previsione della decadenza nel caso di insussistenza dei requisiti per la fruizione delle agevolazioni e nell'istituzione della banca dati presso il Dipartimento della funzione pubblica.

2. Ridefinizione dei lavoratori legittimati a fruire dei permessi di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 per assistere persone in situazione di handicap grave.

La principale novità della legge riguarda la materia dei soggetti legittimati a fruire dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave. In proposito, il comma 1, let. *a)*, dell'art. 24 sostituisce il testo dell'art. 33, comma 3, della l. n. 104 e il comma 2 del medesimo articolo sostituisce il comma 2 dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001 e ne abroga il comma 3.

Il nuovo testo del comma 3 dell'art. 33 citato prevede: "A condizione che la persona handicappata non sia ricoverata a tempo pieno, il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Il predetto diritto non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente."

Secondo la norma, in linea generale, la legittimazione alla fruizione dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave spetta al coniuge e ai parenti ed affini entro il secondo grado. Rispetto alla normativa previgente, la nuova disposizione da un lato ha menzionato espressamente il *coniuge* tra i lavoratori titolari della prerogativa, dall'altro ha posto la limitazione dei parenti ed affini entro il *secondo grado*.

Data la regola generale, la legge ha però previsto un'eccezione per i casi in cui i genitori o il coniuge della persona da assistere abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti. In queste ipotesi, stimando eccessivamente onerosa o impossibile l'opera di assistenza a causa dell'età non più giovane o della patologia del famigliare, la legge prevede la possibilità di estendere la legittimazione alla titolarità dei permessi anche ai parenti e agli affini entro il *terzo* grado.

Pertanto, la novità più rilevante rispetto al regime previgente è rappresentata dalla restrizione della categoria di famigliari che possono fruire dei permessi, poiché con la nuova norma si passa dal terzo al secondo grado di parentela, salvo la ricorrenza delle situazioni eccezionali dell'assenza, dell'età anagrafica o delle patologie.

Per comodità, si rammenta che il rapporto di parentela e quello di affinità sono definiti dal codice civile (art. 74 c.c.: "La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite"; art. 78 c.c.: "L'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge"). In base alla legge, sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli, sorelle, nipoti (figli dei figli); sono parenti di terzo grado: bisnonni, zii, nipoti (figli di fratelli e/o sorelle), pronipoti in linea retta. Sono affini di primo grado: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado: cognati; sono affini di terzo grado: zii acquisiti, nipoti acquisiti.

La legge non ha definito la nozione di "patologie invalidanti". In mancanza di un'espressa scelta sul punto, sentito il Ministero della salute, un utile punto di riferimento per l'individuazione di queste patologie è rappresentato dall'art. 2, comma 1, let. *d)*, del decreto interministeriale - Ministero per la solidarietà sociale, Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Ministero per le pari opportunità 21 luglio 2000, n. 278 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 4 della L. 8 marzo 2000, n. 53, concernente congedi per eventi e cause particolari), che disciplina le ipotesi in cui è possibile accordare il congedo per gravi motivi di cui all'art. 4, comma 2, della l. n. 53 del 2000. In particolare, si tratta delle: "1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell'autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche; 2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali; 3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;".

In presenza di queste situazioni, che naturalmente debbono essere tutte documentate, la legge consente di allargare la cerchia dei famigliari legittimati a fruire dei permessi ex art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992, stimando a priori che i soggetti affetti dalle patologie in esame non siano in grado di prestare un'assistenza adeguata alla persona in situazione di handicap grave. Pertanto, nel caso in cui il coniuge o i genitori della persona in situazione di handicap grave siano affetti dalle patologie rientranti in questo elenco, l'assistenza potrà essere prestata anche da parenti o affini entro il terzo grado.

Come detto, si può passare dal secondo al terzo grado di parentela anche nel caso di decesso o assenza del coniuge o del genitore della persona in situazione di handicap grave. Ai fini della disciplina in esame, si ritiene corretto ricondurre al concetto di assenza, oltre alle situazioni di assenza naturale e giuridica in senso stretto (celibato o stato di figlio naturale non riconosciuto), le situazioni giuridiche ad esse assimilabili, che abbiano carattere stabile e certo, quali il divorzio, la separazione legale e l'abbandono, risultanti da documentazione dell'autorità giudiziaria o di altra pubblica autorità.

E' opportuno evidenziare che la possibilità di passare dal secondo al terzo grado di assistenza si verifica anche nel caso in cui uno solo dei soggetti menzionati (coniuge, genitore) si trovi nelle descritte situazioni (assenza, decesso, patologie invalidanti), poiché nella diposizione normativa è utilizzata la congiunzione disgiuntiva ("qualora i genitori *o* il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti").

3. Individuazione di un referente unico per l'assistenza alla stessa persona in situazione di handicap grave.

Come anticipato, l'art. 24 della legge, nell'innovare la disciplina sulla legittimazione a fruire i permessi, non ha menzionato i requisiti della continuità e dell'esclusività dell'assistenza che quindi non sono più esplicitamente previsti dalle disposizioni in materia. La legge ha però espressamente stabilito che il diritto alla fruizione dei permessi "non può essere riconosciuto a più di un lavoratore dipendente per l'assistenza alla stessa persona con handicap in situazione di gravità.". Con tale prescrizione è stato perciò ripreso in parte e tipizzato il concetto di esclusività dell'assistenza, limitandolo alla regola secondo cui i permessi possono essere accordati ad un unico lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. In base alla legge, quindi, viene individuato un unico referente per ciascun disabile, trattandosi del soggetto che assume "il ruolo e la connessa responsabilità di porsi quale punto di riferimento della gestione generale dell'intervento, assicurandone il coordinamento e curando la costante verifica della rispondenza ai bisogni dell'assistito."(così il Consiglio di Stato, nel parere n. 5078 del 2008).

Considerato che sulla questione sono stati ricevuti numerosi quesiti, è opportuno segnalare che le nuove norme non precludono espressamente la possibilità per lo stesso dipendente di assistere più persone in situazione di handicap grave, con la conseguenza che, ove ne ricorrano tutte le condizioni, il medesimo lavoratore potrà fruire di permessi anche in maniera cumulativa per prestare assistenza a più persone disabili. Con l'entrata in vigore della nuova disciplina, si deve ormai ritenere superato il parere n. 13 del 2008 di questo Ufficio (nota n. 8474 del 18 febbraio 2008), pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica.

Analogamente, le nuove norme non precludono espressamente ad un lavoratore in situazione di handicap grave di assistere altro soggetto che si trovi nella stessa condizione e, pertanto, in presenza dei presupposti di legge, tale lavoratore potrà fruire dei permessi per se stesso e per il famigliare disabile che assiste.

E' chiaro che una tutela più adeguata nei confronti del disabile è realizzabile, almeno in astratto, quando questi può contare sull'opera di assistenza di una persona che si dedichi alle sue cure in maniera esclusiva; infatti, un'attività prestata nei confronti di più famigliari può risultare non soddisfacente. E' evidente inoltre che la fruizione di permessi in maniera cumulativa in capo allo stesso lavoratore crea notevole disagio all'attività amministrativa per la possibilità di assenze frequenti e protratte del lavoratore stesso. Questi aspetti dovrebbero essere ben valutati dal dipendente che intende chiedere la fruizione dei permessi cumulativamente, limitando la domanda alle situazioni in cui da un lato non vi sono altri famigliari in grado di prestare assistenza, dall'altro non è possibile soddisfare le esigenze di assistenza nel limite dei tre giorni mensili. La sussistenza di tali presupposti, che il dipendente ha l'onere di dichiarare all'atto della presentazione della domanda, non può che essere rimessa alla valutazione esclusiva e al senso di responsabilità del lavoratore interessato, considerato il loro carattere assolutamente relativo e la difficoltà di un eventuale accertamento.

4. La posizione dei genitori che assistono un figlio in situazione di handicap grave.

La nuova legge ha dato rilevanza alla specialità del rapporto genitoriale. Particolari norme sono infatti dettate per i genitori che assistono un figlio in situazione di handicap grave. Tali norme sono contenute nel testo novellato dell'art. 33 della l. n. 104 del 1992 e nell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001.

L'assistenza nei confronti del figlio disabile gode di un regime più flessibile e le norme specifiche derogano al "regime del referente unico" che è stato illustrato nel paragrafo precedente. Infatti, secondo quanto previsto dal nuovo comma 3 dell'art. 33, l'assistenza può essere prestata alternativamente da entrambi i genitori (Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, il diritto è riconosciuto ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente.). Pertanto, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni mensili, i permessi giornalieri possono essere utilizzati dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre per l'assistenza al medesimo figlio. Si segnala peraltro che, in base alla nuova disciplina, i permessi giornalieri possono essere fruiti anche dai genitori di un minore di tre anni in situazione di handicap grave. Infatti, da un lato, la novella ha soppresso dal testo della previgente disposizione (comma 3 dell'art. 33 della l. n. 104 del 1992) le parole "successivamente al compimento del terzo anno di vita del bambino", dall'altro i genitori sono comunque compresi nella categoria dei parenti legittimati in base al

primo periodo del comma in esame, cosicché non sarebbe giustificato un trattamento deteriore o meno favorevole dei genitori del minore di tre anni rispetto al resto dei parenti o affini. Ciò significa che, in un'ottica di ragionevolezza costituzionalmente orientata, la portata dell'art. 33, comma 3, della legge prevale rispetto alla previsione dell'art. 42, comma 2, del d.lgs. n. 151 del 2001 come novellato.

La possibilità per i genitori di minore di tre anni disabile di prendere i permessi ai sensi dell'art. 33 si aggiunge alle altre prerogative previste nel d.lgs. n. 151 del 2001. Quindi, resta fermo il diritto dei genitori del minore di tre anni in situazione di handicap grave di fruire, in alternativa ai permessi giornalieri mensili, del prolungamento del congedo parentale o dei riposi orari retribuiti di cui all'art. 42 del menzionato decreto.

È opportuno segnalare che, trattandosi di istituti speciali rispondenti alle medesime finalità di assistenza del figlio disabile, la loro fruizione deve intendersi alternativa e non cumulativa nell'arco del mese, cosicché nel mese in cui uno dei due genitori abbia fruito di uno o più giorni di permesso ai sensi dell'art. 33, comma 3, entrambi i genitori non potranno beneficiare per lo stesso figlio neppure delle due ore di riposo giornaliero, del prolungamento del congedo parentale e del congedo di cui all'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151 del 2001 e viceversa. Infatti, l'art. 42, comma 4, del d.lgs. n. 151 del 2001, richiamando l'art. 33, comma 4, della l. n. 104 del 1992 esprime la regola della cumulabilità dei riposi e permessi con il congedo parentale ordinario e il congedo per la malattia del figlio, escludendo a contrario la cumulabilità tra di loro degli istituti "speciali", che sono disegnati come alternativi (ai sensi dell'art. 42, comma 1, del d.lgs. n. 151 citato, le due ore di permesso al giorno possono essere fruite in alternativa al prolungamento del congedo parentale di cui al comma 1 dell'art. 33 del medesimo decreto). Inoltre, il comma 5 dell'art. 42 sul congedo indennizzato prevede espressamente che durante il periodo di congedo entrambi i genitori non possono fruire dei benefici di cui all'art. 33, comma 1, del d.lgs. n. 151 (prolungamento del congedo parentale), né di quelli di cui ai commi 2 (due ore di permesso al giorno) e 3 dell'art. 33 della l. n. 104 (permessi giornalieri).

Alle agevolazioni previste per i genitori dal nuovo comma 3 dell'art. 33 si aggiunge poi la possibilità di fruire dei permessi anche per i parenti e gli affini di cui alla medesima disposizione, naturalmente sempre nel limite dei tre giorni e in alternativa ai genitori.

5. I presupposti oggettivi per il riconoscimento dei permessi:

a) la persona in situazione di handicap grave non deve essere ricoverata a tempo pieno.

Anche a seguito della novella, la legge ha mantenuto il presupposto oggettivo consistente nella circostanza che il disabile da assistere non sia ricoverato a tempo pieno. Si conferma quindi l'interpretazione già fornita sotto il vigore della precedente normativa ribadendo che per ricovero a tempo pieno si intende il ricovero per le intere 24 ore. Si chiarisce inoltre che il ricovero rilevante ai fini della norma è quello che avviene presso le strutture ospedaliere o comunque le strutture pubbliche o private che assicurano assistenza sanitaria. In linea con orientamenti applicativi già emersi anche per il lavoro nel settore privato, si precisa che fanno eccezione a tale presupposto le seguenti circostanze:

interruzione del ricovero per necessità del disabile di recarsi fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite o terapie;

ricovero a tempo pieno di un disabile in coma vigile e/o in situazione terminale;

ricovero a tempo pieno di un minore in situazione di handicap grave per il quale risulti documentato dai sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un genitore o di un famigliare.

La ricorrenza delle situazioni eccezionali di cui sopra dovrà naturalmente risultare da idonea documentazione medica che l'amministrazione è tenuta a valutare.

b) l'eliminazione dei requisiti della convivenza, della continuità ed esclusività dell'assistenza.

L'art. 24, comma 2, let. *b)*, della l. n. 183 interviene sull'articolo 20, comma 1, della l. n. 53 del 2000, eliminando le parole da "nonché" fino a "non convivente". A seguito di tale intervento, i requisiti della "continuità" e dell' "esclusività" dell'assistenza non sono più menzionati espressamente quali presupposti necessari ai fini della fruizione dei permessi in argomento da parte dei beneficiari. Inoltre, nella riformulazione dell'art. 33, comma 3, della l. n. 104 del 1992 non è più presente il requisito della "convivenza", che era necessario per la fruizione dei permessi prima dell'entrata in vigore dell'art. 20 della l. n. 53 del 2000. Analogamente, la legge ha abrogato l'art. 42, comma 3, del d.lgs. n. 151 del 2001, il quale prevedeva che i permessi dei genitori di figlio in situazione di handicap grave maggiore di età potessero essere fruiti a condizione che sussistesse convivenza o che l'assistenza fosse continuativa ed esclusiva.

6. Le prerogative relative alla sede di servizio.

L'art. 24, comma 1, let. *b)*, della l. n. 183 ha novellato il comma 5 dell'art. 33. La nuova disposizione stabilisce: "Il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede.". Con la modifica è stato previsto opportunamente che l'avvicinamento che si può ottenere mediante il trasferimento non è verso il domicilio del lavoratore che presta assistenza quanto piuttosto verso il domicilio della persona da assistere. La novella ha eliminato un'incongruenza che era presente nel testo della legge previgente. Il trasferimento e la tutela della sede di lavoro, pertanto, rappresentano uno strumento per la più agevole assistenza del disabile. E' opportuno segnalare

che la norma, rispondendo all'esigenza di tutela del disabile, accorda al lavoratore un diritto, che può essere mitigato solo in presenza di circostanze oggettive impeditive, come ad esempio la mancanza di posto corrispondente nella dotazione organica di sede, mentre non può essere subordinato a valutazioni discrezionali o di opportunità dell'amministrazione.

7. Oneri del dipendente interessato alla fruizione delle agevolazioni.

Il dipendente interessato ha l'onere di presentare apposita istanza per la fruizione delle agevolazioni previste dalla legge e di dimostrare la sussistenza dei presupposti di legittimazione attraverso la produzione di idonea documentazione.

In particolare, il dipendente è tenuto a presentare il verbale della commissione medica dal quale risulti l'accertamento della situazione di handicap grave, nonché, se del caso, il certificato medico dal quale risulti la patologia invalidante di cui all'art. 33, comma 3, della l. n. 104 e la documentazione medica menzionata al precedente paragrafo 5, let. *a)*. Inoltre, l'interessato è tenuto a certificare, attraverso idonea documentazione ovvero attraverso apposite dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000 ("Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"), la sussistenza delle condizioni che legittimano la fruizione delle agevolazioni. In proposito, si rammenta che, secondo quanto previsto nell'art. 76 del predetto d.P.R. "Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso (…) nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.".

Inoltre, a corredo dell'istanza, l'interessato deve presentare dichiarazione sottoscritta di responsabilità e consapevolezza dalla quale risulti che:

il dipendente presta assistenza nei confronti del disabile per il quale sono chieste le agevolazioni ovvero il dipendente necessita delle agevolazioni per le necessità legate alla propria situazione di disabilità;

il dipendente è consapevole che le agevolazioni sono uno strumento di assistenza del disabile e, pertanto, il riconoscimento delle agevolazioni stesse comporta la conferma dell'impegno - morale oltre che giuridico - a prestare effettivamente la propria opera di assistenza;

il dipendente è consapevole che la possibilità di fruire delle agevolazioni comporta un onere per l'amministrazione e un impegno di spesa pubblica che lo Stato e la collettività sopportano solo per l'effettiva tutela dei disabile;

il dipendente si impegna a comunicare tempestivamente ogni variazione della situazione di fatto e di diritto da cui consegua la perdita della legittimazione alle agevolazioni.

A seguito dell'accoglimento della domanda da parte dell'amministrazione, il dipendente dovrà comunicare tempestivamente il mutamento o la cessazione della situazione di fatto e di diritto che comporta il venir meno della titolarità dei benefici e dovrà aggiornare la documentazione prodotta a supporto dell'istanza quando ciò si renda necessario, anche a seguito di richiesta dell'amministrazione.

Ancora una volta, è utile richiamare le previsioni del citato Testo unico secondo cui "L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso. " (art. 76, comma 2, d.P.R. n. 445 del 2000).

Si rammentano anche in questa sede, le norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, lett. *a)*, che nell'ipotesi di giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa prevede la comminazione del licenziamento, e nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, che, per la stessa ipotesi, prevedono la reclusione e la multa, oltre all'obbligo del risarcimento del danno patrimoniale e del danno all'immagine subiti dall'amministrazione.

Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa.

8. Doveri dell'amministrazione.

L'amministrazione che riceve l'istanza di fruizione delle agevolazioni da parte del dipendente interessato deve verificare l'adeguatezza e correttezza della documentazione presentata, chiedendone, se del caso, l'integrazione.

I provvedimenti di accoglimento dovranno essere periodicamente monitorati al fine di ottenere l'aggiornamento della documentazione e verificare l'attualità delle dichiarazioni sostitutive prodotte a supporto dell'istanza. Si richiama in particolare l'attenzione sulla necessità di chiedere il nuovo verbale medico nel caso di accertamento di handicap grave rivedibile.

L'amministrazione procederà alla verifica delle dichiarazioni sostitutive secondo le consuete modalità (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000) attraverso i propri servizi ispettivi, costituiti in osservanza dell'art. 1, comma 62, della l. n. 662 del 1996, o comunque su disposizioni impartite dall'ufficio preposto alla gestione del personale. La verifica dovrà essere svolta periodicamente, anche a campione. Nel caso in cui dall'accertamento risultasse l'insussistenza dei presupposti per la legittima fruizione dei permessi, l'amministrazione provvederà a revocare i benefici per effetto della decadenza.

Naturalmente, ove nell'ambito o a seguito degli accertamenti emergessero gli estremi di una responsabilità disciplinare del dipendente, l'amministrazione procederà alla tempestiva contestazione degli addebiti per lo svol-

gimento del relativo procedimento e, se del caso, alla comunicazione alle autorità competenti delle ipotesi di reato. Oltre a richiamare di nuovo le previsioni dell'art. 76 del d.P.R. n. 445 del 2000 sulle dichiarazioni mendaci, la formazione e l'uso di atti falsi, si ricordano ancora in questa sede le già citate norme contenute nell'art. 55 quater, comma 1, let. *a)*, e nell'art. 55 quinquies, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Si rammenta che l'avvio e l'esito dei procedimenti disciplinari debbono essere comunicati all'Ispettorato per la funzione pubblica come richiesto dalla Direttiva del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione del 6 dicembre 2007, n. 8.

L'amministrazione, sotto altro aspetto, dovrà effettuare le comunicazioni dei permessi fruiti dai propri dipendenti per l'inserimento nella banca dati istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 24, commi da 4 a 6, della l. n. 183 del 2010.

In fase di prima applicazione, ogni amministrazione dovrà procedere a riesaminare i provvedimenti di assenso già adottati al fine di verificare la sussistenza delle condizioni previste dalla nuova legge. In caso di insussistenza dei requisiti, salvo tempestiva integrazione della documentazione prodotta in passato da parte dell'interessato, l'atto di assenso dovrà essere revocato e le agevolazioni non potranno essere più accordate per effetto della decadenza. Naturalmente, il dipendente che si trovi nella condizione di poter fruire dei permessi a diverso titolo in base alla nuova legge avrà l'onere di produrre una nuova istanza accompagnata dalla documentazione di supporto.

9. La decadenza conseguente all'accertamento dell'insussistenza o del venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei diritti.

L'art. 24, comma 1, let. *c)*, introduce un nuovo comma, il 7 bis, nel corpo dell'art. 33 della l. n. 104 del 1992. La disposizione stabilisce che "Ferma restando la verifica dei presupposti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, il lavoratore di cui al comma 3 decade dai diritti di cui al presente articolo, qualora il datore di lavoro o l'INPS accerti l'insussistenza o il venir meno delle condizioni richieste per la legittima fruizione dei medesimi diritti.". Con la novella è stato reso esplicito che poiché le prerogative spettano solo a coloro che sono legittimati in base alla legge, in assenza dei presupposti legali, viene meno la possibilità di fruizione delle agevolazioni. L'accertamento circa l'insussistenza dei requisiti spetta al datore di lavoro, privato o pubblica amministrazione, e all'INPS per il settore del lavoro privato.

Al di là del dato letterale, che fa riferimento solo al lavoratore di cui al comma 3 (cioè al lavoratore che fruisce dei permessi per assistere una persona in situazione di handicap grave) e ai diritti del presente articolo, è chiaro che la regola espressa dalla disposizione ha una portata più ampia, non potendo non riguardare tutte le ipotesi in cui il soggetto apparentemente legittimato alle agevolazioni in realtà non è in possesso dei requisiti legali per la loro legittima fruizione. Infatti, la decadenza, ovvero la perdita della possibilità di continuare ad usufruire dei permessi, rappresenta l'effetto naturale dell'insussistenza dei presupposti per la legittimazione all'istituto e, come tale, essa è prevista nel menzionato Testo unico in materia di documentazione amministrativa a proposito delle dichiarazioni sostitutive non veritiere (l'art. 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 stabilisce che "qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."). Quindi, a titolo di esempio, si può verificare la decadenza anche in capo al lavoratore in situazione di handicap grave che prende i permessi per le proprie esigenze o in capo al genitore che fruisce delle due ore di permesso al giorno ai sensi dell'art. 42 del d.lgs. n. 151 del 2001.

A titolo di esempio, tra le situazioni che possono dar luogo alla decadenza si menzionano: il venir meno della situazione di handicap grave a seguito della visita di revisione, il decesso della persona in situazione di handicap grave, il sopravvenuto ricovero a tempo pieno del disabile, la circostanza che due lavoratori prendono permessi per assistere la medesima persona in situazione di handicap grave.

10. Banca dati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

L'art. 24, commi 4-6, della l. n. 183 del 2010 ha previsto l'istituzione presso il Dipartimento della funzione pubblica di una banca dati finalizzata al monitoraggio e al controllo sulla legittima fruizione dei permessi accordati ai pubblici dipendenti che ne fruiscono in quanto persone disabili o per assistere altra persona in situazione di handicap grave. Le informazioni che saranno raccolte nella banca dati saranno utilizzate in forma anonima anche per elaborazioni e pubblicazioni statistiche.

Una volta attivata la banca dati, le pubbliche amministrazioni dovranno effettuare adeguata comunicazione dei dati rilevanti per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.

L'attivazione della banca dati e le modalità operative da seguire per effettuare le comunicazioni saranno oggetto di successiva circolare del Dipartimento.

Roma, 6 dicembre 2010

Il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione
BRUNETTA

Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 2011
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 321

11A01923

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcuni medicinali

Estratto provvedimento V&A/N/PC/T n. 125 del 24 gennaio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei sotto elencati medicinali fino ad ora registrati a nome della società ***LABORATORIO PRODOTTI FARMACEUTICI BONISCONTRO E GAZZONE S.R.L.*** (codice fiscale 08205300588) con sede legale e domicilio fiscale in VIA PAVIA, 6, 20136 - MILANO:

Medicinale ***AERFLU***

Confezione AIC N°
034493015 - "0,1% SOLUZIONE DA NEBULIZZARE" FLACONE 30 ML
034493027 - "ADULTI SOLUZIONE DA NEBULIZZARE " 15 CONTENITORI DA 2 ML
034493039 - "BAMBINI SOLUZIONE DA NEBULIZZARE" 15 CONTENITORI MONODOSE DA 2 ML

Medicinale ***ALPHEUS***

Confezione AIC N°
037359015 - " 20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
037359027 - " 20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
037359039 - " 40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 10 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC
037359041 - " 40 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM " 28 COMPRESSE IN BLISTER PVC/PE/PVDC

Medicinale ***AXILIUM***

Confezione AIC N°
036149019 - " 2,5 MG/ML GOCCE ORALI, SOLUZIONE " FLACONE 20 ML

Medicinale ***AXIMAD***

Confezione AIC N°
035228028 - "1 G/4 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 4 ML

Medicinale ***BACAGEN***

Confezione AIC N° 032342026 - "1,2 G COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 12 COMPRESSE

Medicinale ***BIOMAG***

Confezione AIC N° 024464087 - "800 MG COMPRESSE"30 COMPRESSE

Medicinale ***BOTAM***

Confezione AIC N° 036965010 - " 0,4 MG CAPSULE A RILASCIO MODIFICATO " 20 CAPSULE

Medicinale ***BROXOL***

Confezione AIC N° 025573039 - "15 MG/5 ML SCIROPPO"FLACONE 150 ML
025573066 - AD 30 BUSTINE GRAN. 30 MG
025573104 - "0,75% SOLUZIONE DA NEBULIZZARE" 1 FLACONE DA 40 ML

Medicinale ***CARBOSINT***

Confezione AIC N° 032323026 - "2500 MG GRANULATO EFFERVESCENTE" 30 BUSTINE

Medicinale ***CHETOFEN***

Confezione AIC N° 033831013 - "1 MG/5 ML SCIROPPO CON ZUCCHERO" FLACONE 200 ML
033831037- " 2 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 15 COMPRESSE

Medicinale ***CLODEOSTEN***

Confezione AIC N° 035109014 - "100 MG/3,3 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 6 FIALE 100 MG

Medicinale ***DECONTRIL***

Confezione AIC N° 035078017 - "4 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 6 FIALE 2 ML

Medicinale ***DERVIN***

Confezione AIC N° 028270066 - "0,3% CREMA" TUBO 30G

Medicinale ***DESOXIL***

Confezione AIC N° 028336016 - 20 COMPRESSE 150 MG
028336028 - 20 COMPRESSE 300 MG
028336042 - "450 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO"20 COMPRESSE

Medicinale ***DICLOFAN***

Confezione AIC N° 032243014 - "100MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 20 COMPRESSE
032243038 - "75 MG/3 ML SOLUZIONE INIETTABILE USO INTRAMUSCOLARE" 6 FIALE

Medicinale ***DISERINAL***

Confezione AIC N° 032333015 - "0,25 MCG CAPSULE MOLLI" 30 CAPSULE
032333027 - "1 MCG CAPSULE MOLLI" 30 CAPSULE

Medicinale ***DITROST***

Confezione AIC N° 035122011 - "1000 MG + 880 U.I. GRANULATO EFFERVESCENTE" 30 BUSTINE

Medicinale ***DIUREK***

Confezione AIC N° 033921014 - "100 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE

Medicinale ***DOLGOSIN***

Confezione AIC N° 034925040 - "200 MG CAPSULE RIGIDE A RILASCIO PROLUNGATO" 28 CAPSULE
034925053 - "100 MG/2 ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 6 FIALE 2 ML

Medicinale ***DORYX***

Confezione AIC N° 037644010 - " 70 MG COMPRESSE " 4 COMPRESSE

Medicinale ***ECLIPSE***

Confezione AIC N° 038271019 - " 2,5 MG COMPRESSE " 28 COMPRESSE DIVISIBILI
038271021 - " 5 MG COMPRESSE " 14 COMPRESSE DIVISIBILI
038271033 - " 10 MG COMPRESSE " 28 COMPRESSE DIVISIBILI

Medicinale ***ENSOR***

Confezione AIC N° 038520019 - " 20 MG + 12,5 MG COMPRESSE " 14 COMPRESSE

Medicinale ***EPAVITEN***

Confezione AIC N° 035112010 - "SOLUZIONE INIETTABILE" 6 FIALE I DA 1 ML+ 6 FIALE II DA 1,5 ML

Medicinale ***ESAVIR***

Confezione AIC N° 028338046 - "800 MG COMPRESSE" 35 COMPRESSE
028338059 - SOSPENSIONE 100 ML 8%
028338073 - "5% CREMA" TUBO 10 G

Medicinale *EUCARNIL*

Confezione AIC N° 026682029 - "1 G/10 ML SOLUZIONE ORALE" 10 CONTENITORI MONODOSE DA 10 ML

Medicinale *FENIDINA*

Confezione AIC N° 026586014 - "30 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A RILASCIO MODIFICATO" 14 COMPRESSE
026586026 - "60 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM A RILASCIO MODIFICATO" 14 COMPRESSE

Medicinale *FLUILAST*

Confezione AIC N° 029407018 - "250 MG COMPRESSE RIVESTITE" 30 COMPRESSE

Medicinale *GALTES*

Confezione AIC N° 035940016 - " 80 MG COMPRESSE " 40 COMPRESSE DIVISIBILI

Medicinale *GENICLOR*

Confezione AIC N° 034610030 - "750 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 12 COMPRESSE
034610042 - "750 MG COMPRESSE A RILASCIO MODIFICATO" 6 COMPRESSE

Medicinale *IVREX*

Confezione AIC N° 038368015 - " 2,5 MG + 12,5 MG COMPRESSE " 14 COMPRESSE DIVISIBILI
038368027 - " 5 MG + 25 MG COMPRESSE " 14 COMPRESSE DIVISIBILI

Medicinale *KIMURA*

Confezione AIC N° 037248059 - " 2 MG COMPRESSE " 30 COMPRESSE DIVISIBILI

037248061 - " 4 MG COMPRESSE " 20 COMPRESSE DIVISIBILI

Medicinale ***LANGIPRAV***

Confezione AIC N° 038080014 - " 20 MG COMPRESSE " 10 COMPRESSE
038080026 - " 40 MG COMPRESSE " 14 COMPRESSE

Medicinale ***LEDOREN***

Confezione AIC N° 028519015 - "100 MG COMPRESSE" 30 COMPRESSE

028519039 - "100 MG GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE"30 BUSTINE

Medicinale ***LIOTIXIL***

Confezione AIC N° 036545010 - " 1 G/3 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE " 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE 3 ML
036545022 - " 500 MG/1,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE " 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE 1,5 ML
036545034 - " 1 G/10 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO ENDOVENOSO " 1 FLACONCINO + 1 FIALA SOLVENTE 10 ML
036545046 - " 2 G POLVERE PER SOLUZIONE PER INFUSIONE " 1 FLACONCINO

Medicinale ***LISINOPRIL BONISCONTRO E GAZZONE***

Confezione AIC N° 037826017 - " 5 MG COMPRESSE " 14 COMPRESSE IN BLISTER
037826029 - " 20 MG COMPRESSE 2 14 COMPRESSE IN BLISTER

Medicinale ***LISITENS***

Confezione AIC N° 039635014 - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
039635026 - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
039635038 - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
039635040 - "10 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
039635053 - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
039635065 - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
039635077 - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
039635089 - "20 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC

Medicinale ***LORALIN***

Confezione AIC N° 035750013 - " 1 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE DIVISIBILI
035750025 - "2,5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE DIVISIBILI

Medicinale ***MEGAFER***

Confezione AIC N° 034492013 - "80 MG COMPRESSE EFFERVESCENTI" 30 COMPRESSE

Medicinale ***MIKAN***

Confezione AIC N° 028423022 - "1G/4ML SOLUZIONE INIETTABILE" IM 1 FIALA 4 ML

Medicinale ***MINAREX***

Confezione AIC N° 037078019 - " 1500 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE” 20 BUSTINE

037078021 - " 1500 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 10 BUSTINE
037078033 - " 1500 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE" 30 BUSTINE
037078045 - " 1500 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE " 40 BUSTINE
037078058 - " 1500 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE " 60 BUSTINE
037078060 - " 1500 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE " 90 BUSTINE

037078072 - " 1500 MG POLVERE PER SOLUZIONE ORALE " 180 BUSTINE

Medicinale ***NAPROCET***

Confezione AIC N° 032328015 - "0,223% COLLUTORIO" 1 FLACONE DA 200 ML
032328027- " 0,223% SPRAY PER MUCOSA ORALE " FLACONE DA 15 ML

Medicinale ***ORALMOX***

Confezione AIC N° 032791016 - 12 COMPRESSE SOLUBILI E MASTICABILI USO ORALE 1 G
032791028 - "5%" 1 FLAC 100 ML POLVERE SOSP ESTEMP AL 5%

Medicinale ***PANATRIX***

Confezione AIC N° 036015030 - "1 G/3,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" FLACONE POLVERE + FIALA SOLVENTE 3,5 ML

Medicinale ***PANCLEUS***

Confezione AIC N° 038741017 - "20 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 14 COMPRESSE COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
038741029 - "20 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 14 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

038741031 - "40 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
038741043 - "40 MG COMPRESSE GASTRORESISTENTI" 14 COMPRESSE IN FLACONE HDPE

Medicinale ***PERACIL***

Confezione AIC N° 028595027 - 1 FLAC. 2 G + 1 FIALA 4 ML IM IV

Medicinale ***PROSTATIL***

Confezione AIC N° 035051010 - "2 MG COMPRESSE" 10 COMPRESSE
035051022 - "5 MG COMPRESSE" 14 COMPRESSE

Medicinale ***RENOXACIN***

Confezione AIC N° 035196017 - "400 MG COMPRESSE RIVESTITE" 14 COMPRESSE

Medicinale ***REVLIS***

Confezione AIC N° 039543018 - "75 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
039543020 - "75 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
039543032 - "75 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/AL
039543044 - "75 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
039543057 - "75 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
039543069 - "75 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
039543071 - "75 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC-PE-PVDC
039543083 - "75 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC-PE-PVDC
039543095 - "75 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC-PE-PVDC

Medicinale **_RIFLAX_**

Confezione AIC N° 037249051 - " 100 MG CAPSULE RIGIDE" 10 CAPSULE
037249063 - " 150 MG CAPSULE RIGIDE" 2 CAPSULE
037249075 - " 200 MG CAPSULE RIGIDE" 7 CAPSULE

Medicinale **_RIGES_**

Confezione AIC N° 036107011 - " 10 MG COMPRESSE " 30 COMPRESSE

Medicinale **_ROXIDEN_**

Confezione AIC N° 025062035 - " 20 MG CAPSULE RIGIDE" 30 CAPSULE
025062050 - "20 MG SUPPOSTE"10 SUPPOSTE
025062062 - TUBO GEL 1% G 50
025062074 - " 20 MG/ML SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 6 FIALE

Medicinale **_SINTOCEF_**

Confezione AIC N° 028893028 - "1 G/2,5 ML POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE PER USO INTRAMUSCOLARE" 1 FLACONCINO POLVERE + 1 FIALA SOLVENTE 2,5 ML

Medicinale **_SINTOCLAR_**

Confezione AIC N° 024563088 - '500 MG/3 ML SOLUZIONE INIETTABILE' 5 FIALE DA 3 ML
024563114 - '1 G/4 ML SOLUZIONE INIETTABILE" 3 FIALE DA 4 ML

Medicinale **_SITAS_**

Confezione AIC N° 038670016 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PE/PVDC
038670028 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 15 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PE/PVDC
038670030 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PE/PVDC

038670042 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PE/PVDC
038670055 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PE/PVDC
038670067 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50X1 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PE/PVDC
038670079 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PE/PVDC
038670081 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PE/PVDC
038670093 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 120 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PE/PVDC
038670105 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 10 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
038670117 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 15 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
038670129 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 20 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
038670131 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
038670143 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
038670156 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 50X1 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
038670168 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 60 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
038670170 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
038670182 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 120 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC
038670194 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PE/PVDC (CONFEZIONE CALENDARIO)
038670206 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PE/PVDC (CONFEZIONE CALENDARIO)
038670218 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PE/PVDC (CONFEZIONE CALENDARIO)

038670220 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PE/PVDC (CONFEZIONE CALENDARIO)
038670232 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PE/PVDC (CONFEZIONE CALENDARIO)
038670244 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 14 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC (CONFEZIONE CALENDARIO)
038670257 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 28 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC (CONFEZIONE CALENDARIO)
038670269 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 56 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC (CONFEZIONE CALENDARIO)
038670271 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 84 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC (CONFEZIONE CALENDARIO)
038670283 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 98 COMPRESSE IN BLISTER AL/PVC/PVDC (CONFEZIONE CALENDARIO)
038670295 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE
038670307 - "5 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 100 COMPRESSE IN CONTENITORE HDPE

Medicinale ***TENOMAX***

Confezione AIC N° 029420015 - ASTUCCIO 50 COMPRESSE DIVISIBILI 100 MG

Medicinale ***TRAZER***

Confezione AIC N° 036010015 - "100 MG CAPSULE RIGIDE" 8 CAPSULE

Medicinale ***ULCRAST***

Confezione AIC N° 033545017 - "2 G COMPRESSE MASTICABILI" 30 COMPRESSE MASTICABILI
033545029 - "2 G GRANULATO PER SOSPENSIONE ORALE' 30 BUSTINE

Medicinale		***VERAPTIN***
Confezione	AIC N°	033112018 - "80 MG COMPRESSE RIVESTITE CON FILM" 30 COMPRESSE RIVESTITE CON FILM 033112020 - "120 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO 033112032 - "240 MG COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO" 30 COMPRESSE A RILASCIO PROLUNGATO
Medicinale		***XEROTIL***
Confezione	AIC N°	035113012 - "0,25% GOCCE ORALI, SOLUZIONE" FLACONE 30 ML

Sono ora trasferite alla società ***CRINOS S.P.A.*** (codice fiscale 03481280968) con sede legale e domicilio fiscale in VIA PAVIA, 6, 20136 - MILANO.

Con variazione della denominazione del medicinale in ***LISINOPRIL CRINOS***

I lotti dei medicinali prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

11A01490

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Vistagan»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 138 del 24 gennaio 2011

Titolare AIC: Allergan S.P.A. con sede legale e domicilio fiscale in Via Salvatore Quasimodo, 134/138, 00100 - Roma (codice fiscale 00431030584).

Medicinale: VISTAGAN.

Variazione AIC: Modifica della dimensione del lotto del prodotto finito.

Modifica del processo di produzione del medicinale.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica della dimensione del lotto del prodotto finito e conseguente aggiornamento del processo di produzione, come di seguito riportato:

DA:	A:
Attuale dimensione del lotto di prodotto finito: Parte II B1 Manufacturing formula Dimensione del lotto: una tipica produzione ha dimensioni del lott da 30 a 200 Litri	**Dimensione proposta del lotto di prodotto finito:** **3.2.P.3.2. Batch formula** **Dimensione del lotto: 200 e 400 Litri**
Parte II B2 Procedimento di Fabbricazione Osmolalità: 250-360 mOsm/Kg 2.2 Procedimento di filtrazione Il massimo tempo di attesa tra la produzione ed il completamento del riempimento per la produzione di un lotto è di quattro giorni.	**3.2.P.3.3 Descrizione del processo di produzione e controllo di processo** **Osmolalità: - - -** **Carica batterica (prima della filtrazione): Non più di 10 cfu per 100 ml** *3.2.P.3.4 Controllo delle fasi critiche e degli intermedi* Il riempimento non deve superare le **72 ore** dal momento in cui viene aggiunto il Levobunololo.
Parte IIE 2.2 Analisi sui lotti I risultati vengono forniti per dimensioni dei lotti di 30 e 45 Litri	**3.2.P.5.4 Analisi sui lotti** I risultati vengono forniti per dimensioni dei lotti di **200 e 400 Litri**

relativamente alle confezioni sottoelencate:

AIC n. 025737065 - «0,5% collirio, soluzione» 60 contenitori monodose da 0,4 ml.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01491

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale Gentamicina Idi

Estratto determinazione V&A/N/V n. 130 del 24 gennaio 2011

Titolare A.I.C.: IDI Farmaceutici s.r.l. (codice fiscale 07271001005) con sede legale e domicilio fiscale in via Castelli Romani n. 83/85, 00040 - Pomezia - Roma (RM) Italia.

Medicinale: GENTAMICINA IDI.

Variazione A.I.C.: A Presentazione di un certificato d'idoneità della Farmacopea europea nuovo o aggiornato da parte di un produttore attualmente approvato.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata la modifica relativa all'aggiornamento del certificato di idoneità alla Farmacopea Europea del principio attivo: «Gentamicina solfato» da parte di un produttore approvato. Il CEP che si autorizza è R1-CEP 1998-155-Rev 05, come da tabella allegata e all'aggiornamento delle specifiche di controllo del principio attivo:

DA:	A:
Produttore di materia prima	**Produttore di materia prima**
1.2.3.1 Nome e indirizzo del fabbricante FUJIAN FUKANG Pharmaceutical CO., LTD (ex FUZHOU ANTIBIOTIC GROUP CORP.) 138 Xiangban Road (ex Gong Ye Road) Taijang District RC -350 002 Fuzhou, Fujian Province CHINA CEP R0-CEP 1998-155 Rev 03	**3.2.S.2.1 Fabbricante** FUJIAN FUKANG Pharmaceutical CO., LTD ~~(ex FUZHOU ANTIBIOTIC GROUP CORP.)~~ 138 Xiangban Road Taijang District ~~(ex Gong Ye Road)~~ RC-350 002 Fuzhou, Fujian Province CHINA Siti di produzione: • 138 Xiangban Road Taijang District RC-350 002 Fuzhou, Fujian Province CHINA • **Jiangyn Industrial Estate 350 309 Fuqing, Fuzhou - China** **<u>CEP R1-CEP 1998-155 Rev 05</u>** (R1-CEP 1998-155 Rev 00 versione intermedia) (R1-CEP 1998-155 Rev 01 versione intermedia) (R1-CEP 1998-155 Rev 02 versione intermedia) (R1-CEP 1998-155 Rev 03 versione intermedia) (R1-CEP 1998-155 Rev 04 versione intermedia)

DA:		**A:**	
IIC 1.1.1 Specifiche		**3.2.S.4 Specifiche**	
Test	**Specifiche**	**Tests**	**Specifiche**
Aspetto	Polvere cristallina bianca o quasi bianca solubile in acqua, praticamente insolubile in alcool etilico ed in etere	Aspetto	Polvere ~~cristallina~~ **igroscopica** bianca o quasi bianca, **completamente** solubile in acqua, praticamente insolubile in alcool ~~etilico ed in etere~~
		Identificazione C (Ph. Eur)	**Conforme Ph Eur**
Identificazione HPLC Composizione: • C1 • C1a • C2 + C2a	Positiva 25,0% - 50,0% 10,0% - 35,0% 25,0% - 55,0%	Identificazione HPLC Composizione titolo: • Gentamicina C1 • Gentamicina C1a • Somma di Gentamicina C2, C2a **e C2b**	**Conforme Ph Eur** **20,0% - 40,0%** 10,0% **- 30,0%** **40,0% - 60,0%**
		Sostanze correlate: • **Singola impurezza** • **Impurezze totali**	 **Max 3%** **Max 10%**
		Identificazione IR	**Conforme allo spettro di riferimento**
Identificazione solfati	Positiva	Identificazione solfati	Positiva
		Aspetto della soluzione	**Conforme alla Ph. Eur.**
pH	3,5 – 5,5	pH	3,5 – 5,5
Ceneri Solforiche	Max 1%	Ceneri Solforiche	Max 1,0
Perdita all'essiccamento	Max 15%	**Acqua**	Max 15,0%
		Solfati - sostanza anidra	**32,0% - 35,0%**
Potere rotatorio specifico-sostanza anidra	+107° ÷ + 121°	Potere rotatorio specifico-sostanza anidra	+107° ÷ + 121°
Titolo microbiologico (s.s.)	Minimo 590 U.I/mg	Titolo microbiologico (s.s.)	Minimo 590 U.I/mg
Conta microbica • Aerobi totali • Lieviti e muffe totali	 100 UFC/g 10 UFC/g	Conta microbica • TAMC • TYMC • **Staphilococcus** • **Psaedomonas**	 100 UFC/g 10 UFC/g **Ass/g** **Ass/g**
Il metodo sui solventi residui (metanolo) non viene applicato in quanto, il metanolo non viene utilizzato nel processo di preparazione del principio attivo		**Metanolo (il metodo non è usato nel processo di produzione, test non necessario)**	**Max 1,0%**
		Impurezze	
		Impurezze RRT 0,41	**NMT 2,0%**
		Impurezze RRT 0,57	**NMT 3,0%**
		Impurezze RRT 0,78	**NMT 2,0%**
		Ogni altra impurezza	**NMT 1,0%**

relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 036256028 - «0,1% crema» tubo 30 g.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01493

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Altiazem»

Estratto determinazione V&A/N/V n. 136 del 24 gennaio 2011

Titolare A.I.C.: Istituto Luso Farmaco d'Italia S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in via Walter Tobagi n. 8, 20068 - Peschiera Borromeo - Milano (codice fiscale n. 00714810157).

Medicinale: ALTIAZEM.

Variazione A.I.C.: B.I.a.1.b Modifica del fabbricante di una materia prima, di unreattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente, i siti di

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata:

È autorizzata l'aggiunta dell'officina Lusochimica S.p.A., via Giotto 9 Lomagna (Lecco) - Italy per la produzione del P.A. Diltiazem cloridrato.

Relativamente alla confezione sottoelencata:

A.I.C. n. 025271038 - «120 mg compresse a rilascio prolungato» 24 compresse.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01494

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Triaxis»

Estratto determinazione V&A.PC/II/10 del 18 gennaio 2011

Specialità medicinale: TRIAXIS.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur M.S.D. S.p.A.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: DE/H/1933/001/II/002.

Tipo di Modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva.

Modifica Apportata: Fonte alternativa di sangue di montone per la produzione della componente pertossica del vaccino (BORDET GENGOU BLOOD AGAR - BGBA).

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01495

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Ipraxa»

Estratto determinazione V&A.PC/II/3 del 18 gennaio 2011

Specialità medicinale: IPRAXA.

Confezioni:

039465012/M - «250 microgrammi/1 ml soluzione da nebulizzare» 20 fiale Ldpe da 1 ml;

039465024/M - «500 microgrammi/2 ml soluzione da nebulizzare» 20 fiale Ldpe da 2 ml;

039465036/M - «250 microgrammi/1 ml soluzione da nebulizzare» 5 fiale Ldpe da 1 ml;

039465048/M - «250 microgrammi/1 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale Ldpe da 1 ml;

039465051/M - «250 microgrammi/1 ml soluzione da nebulizzare» 15 fiale Ldpe da 1 ml;

039465063/M - «250 microgrammi/1 ml soluzione da nebulizzare» 25 fiale Ldpe da 1 ml;

039465075/M - «250 microgrammi/1 ml soluzione da nebulizzare» 30 fiale Ldpe da 1 ml;

039465087/M - «250 microgrammi/1 ml soluzione da nebulizzare» 40 fiale Ldpe da 1 ml;

039465099/M - «250 microgrammi/1 ml soluzione da nebulizzare» 50 fiale Ldpe da 1 ml;

039465101/M - «250 microgrammi/1 ml soluzione da nebulizzare» 60 fiale Ldpe da 1 ml;

039465113/M - «500 microgrammi/2 ml soluzione da nebulizzare» 5 fiale Ldpe da 2 ml;

039465125/M - «500 microgrammi/2 ml soluzione da nebulizzare» 10 fiale Ldpe da 2 ml;

039465137/M - «500 microgrammi/2 ml soluzione da nebulizzare» 15 fiale Ldpe da 2 ML;

039465149/M - «500 microgrammi/2 ml soluzione da nebulizzare» 25 fiale Ldpe da 2 ml;

039465152/M - «500 microgrammi/2 ml soluzione da nebulizzare» 30 fiale Ldpe da 2 ml;

039465164/M - «500 microgrammi/2 ml soluzione da nebulizzare» 40 fiale Ldpe da 2 ml;

039465176/M - «500 microgrammi/2 ml soluzione da nebulizzare» 50 fiale Ldpe da 2 ml;

039465188/M - «500 microgrammi/2 ml soluzione da nebulizzare» 60 fiale Ldpe da 2 ml.

Titolare A.I.C.: Teva Italia s.r.l.

Numero Procedura Mutuo Riconoscimento: NL/H/1138/001-002/II/009.

Tipo di Modifica: Modifica dell'imballaggio primario del prodotto finito Composizione qualitativa e quantitativa.

Modifica Apportata: Introduzione di due nuovi polimeri (Borealis le 6.607 Ph e Purell pe 1840 *Ph)* polietilene a bassa densità (Ldpe) resine in aggiunta al polimero già approvato (Escorene ld 100 *Med)* per il confezionamento primario.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01496

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Pentavac»

Estratto determinazione V&A.PC/II/1 del 18 agosto 2011

Specialità medicinale: PENTAVAC

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD S.n.c.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0153/001/11/059

Tipo di modifica: modifiche nel procedimento di fabbricazione della sostanza attiva.

Modifica apportata: modifica del processo di fabbricazione del componente inattivato per la polio.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01497

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Epiduo»

Estratto determinazione V&A.PC/II/18 del 18 gennaio 2011

Specialità medicinale: EPIDUO

Confezioni:

038261018/M - «0.1% + 2.5% gel» 1 tubo di plastica da 2 g;

038261020/M - «0.1% + 2.5% gel» 1 tubo di plastica da 30 g;

038261032/M - «0.1% + 2.5% gel» 1 tubo di plastica da 45 g;

038261044/M - «0.1% + 2.5% gel» 1 tubo di plastica da 60 g;

038261057/M - «0.1% + 2.5% gel» 1 tubo di plastica da 90 g;

038261069/M - «0.1% + 2.5% gel» 1 tubo di plastica da 15 g.

Titolare A.I.C.: Galderma Italia S.p.a.

N. procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0664/001/11/016

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica degli stampati alla sezione: 4.8 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e dei corrispondenti paragrafi del foglio illustrativo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centottanta giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01498

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gaviscon»

Estratto determinazione V&A. N/ n. 180 del 24 gennaio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «GAVISCON», anche nelle forme e confezioni:

«500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 200 ml;

«500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 300 ml;

«500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 500 ml;

«500 mg/10 ml + 267 mg/10 mi sospensione orale aroma menta» 12 bustine monodose da 10 ml;

«500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 20 bustine monodose da 10 ml;

«500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 24 bustine monodose da 10 ml; «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 16 compresse;

«250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 24 compresse;

«250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 32 compresse;

«250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 48 compresse alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione:

Titolare A.I.C.: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited con sede legale e domicilio in Dansom Lane - HU8 7DS HULL (UK) (Gran Bretagna).

Confezione: «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 200 ml.

A.I.C. n. 024352092 (in base 10) OR75BW (in base 32).

Forma farmaceutica: Sospensione orale.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

sodio alginato: FMC Biopolymer SA - P.O. Box 494, N-30002 Drammen (Norvegia);

sodio bicarbonato: Brunner Mond & CO - P.O. Box 4, Mond House, CW8 4DT Northwich Cheshire (Inghilterra).

Produttore del prodotto finito:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited stabilimento sito in Hull, Dansom Lane - Inghilterra (produzione, confezionamento completo, controllo qualità sul prodotto finito).

Composizione:

10 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: sodio alginato 500 mg; sodio bicarbonato 267 mg;

eccipienti: calciocarbonato; carbomeri; metile-paraidrossibenzoato; propileparaidrossibenzoato; saccarina sodica; aroma menta; sodio idrossido; acqua depurata.

Confezione: «500 mg/10 mi + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 300 ml

A.I.C. n. 024352104 (in base 10) 0R75C8 (in base 32)

Forma farmaceutica: sospensione orale

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

sodio alginato: FMC Biopolymer SA - P.O. Box 494, N-30002 Drammen (Norvegia);

sodio bicarbonato: Brunner Mond & CO - P.O. Box 4, Mond House, CW8 4DT Northwich Cheshire (Inghilterra).

Produttore del prodotto finito: Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited stabilimento sito in Hull, Dansom Lane - Inghilterra (produzione, confezionamento completo, controllo qualità sul prodotto finito).

Composizione: 10 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo:

sodio alginato 500 mg;

sodio bicarbonato 267 mg.

eccipienti: calciocarbonato; carbomeri; metile-paraidrossibenzoato; propileparaidrossibenzoato; saccarina sodica; aroma menta; sodio idrossido; acqua depurata.

Confezione: «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 500 ml

A.I.C. n. 024352116 (in base 10) OR75CN (in base 32)

Forma farmaceutica: sospensione orale

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

sodio alginato: FMC BIOPOLYMER SA - P.O. Box 494, N-30002 Drammen (Norvegia);

sodio bicarbonato: Brunner Mond & CO - P.O. Box 4, Mond House, CW8 4DT Northwich Cheshire (Inghilterra).

Produttore del prodotto finito:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited stabilimento sito in Hull, Dansom Lane - Inghilterra (produzione, confezionamento completo, controllo qualità sul prodotto finito).

Composizione: 10 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: sodio alginato 500 mg; sodio bicarbonato 267 mg;

eccipienti: calciocarbonato;carbomeri;metile-paraidrossibenzo ato;propileparaidrossibenzoato; saccarina sodica; aroma menta; sodio idrossido; acqua depurata;

Confezione: «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 12 bustine monodose da 10 ml

A.I.C. n. 024352128 (in base 10) 0R75D0 (in base 32)

Forma farmaceutica: sospensione orale

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo:

sodio alginato: FMC Biopolymer SA - P.O. Box 494, N-30002 Drammen (Norvegia); sodio bicarbonato: Brunner Mond & CO - P.O. Box 4, Mond House, CW8 4DT Northwich Cheshire (Inghilterra)

Produttore del prodotto finito:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited stabilimento sito in Hull, Dansom Lane - Inghilterra (produzione, confezionamento completo, controllo qualità sul prodotto finito)

Composizione: 10 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: sodio alginato 500 mg; sodio bicarbonato 267 mg

eccipienti:calciocarbonato;carbomeri;metile-paraidrossibenzoato; propileparaidrossibenzoato; saccarina sodica; aroma menta; sodio idrossido; acqua depurata.

Confezione: «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 20 bustine monodose da 10 ml

A.I.C. n. 024352130 (in base 10) 0R75D2 (in base 32)

Forma farmaceutica: sospensione orale

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

sodio alginato: FMC Biopolymer SA - P.O. Box 494, N-30002 Drammen (Norvegia); sodio bicarbonato: Brunner Mond & CO - P.O. Box 4, Mond House, CW8 4DT Northwich Cheshire (Inghilterra).

Produttore del prodotto finito:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited stabilimento sito in Hull, Dansom Lane - Inghilterra (produzione, confezionamento completo, controllo qualità sul prodotto finito)

Composizione: 10 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: sodio alginato 500 mg; sodio bicarbonato 267 mg

eccipienti: calcio carbonato; carbomeri; metile-paraidrossibenzoato; propileparaidrossibenzoato; saccarina sodica; aroma menta; sodio idrossido; acqua depurata

Confezione: «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 24 bustine monodose da 10 ml

A.I.C. n. 024352142 (in base 10) OR75DG (in base 32)

Forma farmaceutica: sospensione orale

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

sodio alginato: FMC Biopolymer SA - P.O. Box 494, N-30002 Drammen (Norvegia);

sodio bicarbonato: Brunner Mond & CO - P.O. Box 4, Mond House, CW8 4DT Northwich Cheshire (Inghilterra)

Produttore del prodotto finito:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited stabilimento sito in Hull, Dansom Lane - Inghilterra (produzione, confezionamento completo, controllo qualità sul prodotto finito)

Composizione: 10 ml di sospensione orale contengono:

principio attivo: sodio alginato 500 mg; sodio bicarbonato 267 mg

eccipienti:calciocarbonato; carbomeri; metile-para idrossibenzoato; propileparaidrossibenzoato; saccarina sodica; aroma menta; sodio idrossido; acqua depurata.

Confezione: «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 16 compresse A.I.C. n. 024352155 (in base 10) OR75DV (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa masticabile

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

sodio alginato: FMC Biopolymer SA - P.O. Box 494, N-30002 Drammen (Norvegia);

sodio bicarbonato: Brunner Mond & CO - P.O. Box 4, Mond House, CW8 4DT Northwich Cheshire (Inghilterra)

Produttore del prodotto finito:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited stabilimento sito in Hull, Dansom Lane - Inghilterra (produzione, confezionamento completo, controllo qualità sul prodotto finito)

Composizione: 1 compressa masticabile contiene:

principio attivo: sodio alginato 250 mg; sodio bicarbonato 133,5 mg

eccipienti: calcio carbonato; mannitolo (E421); macrogol 20000; magnesio sterato; copovidone; acesulfame potassico (E950); aroma menta; aspartame (E951).

Confezione: «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 24 compresse A.I.C. n. 024352167 (in base 10) 0R75F7 (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa masticabile

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

sodio alginato: FMC Biopolymer SA - P.O. Box 494, N-30002 Drammen (Norvegia); sodio bicarbonato: Brunner Mond & CO - P.O. Box 4, Mond House, CW8 4DT Northwich Cheshire (Inghilterra).

Produttore del prodotto finito:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited stabilimento sito in Hull, Dansom Lane - Inghilterra (produzione, confezionamento completo, controllo qualità sul prodotto finito)

Composizione: 1 compressa masticabile contiene:

principio attivo: sodio alginato 250 mg; sodio bicarbonato 133,5 mg

eccipienti: calcio carbonato; mannitolo (E421); macrogol 20000; magnesio sterato; copovidone; acesulfame potassico (E950); aroma menta; aspartame (E951).

Confezione: «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 32 compresse A.I.C. n. 024352179 (in base 10) OR75FM (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa masticabile

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

sodio alginato: FMC Biopolymer SA - P.O. Box 494, N-30002 Drammen (Norvegia);

sodio bicarbonato: Brunner Mond & CO - P.O. Box 4, Mond House, CW8 4DT Northwich Cheshire (Inghilterra)

Produttore del prodotto finito:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited stabilimento sito in Hull, Dansom Lane - Inghilterra (produzione, confezionamento completo, controllo qualità sul prodotto finito)

Composizione: 1 compressa masticabile contiene:

principio attivo: sodio alginato 250 mg; sodio bicarbonato 133,5 mg

eccipienti: calcio carbonato; mannitolo (E421); macrogol 20000; magnesio sterato; copovidone; acesulfame potassico (E950); aroma menta; aspartame (E951)

Confezione: «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 48 compresse A.I.C. n. 024352181 (in base 10) OR75FP (in base 32)

Forma farmaceutica: compressa masticabile

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione

Produttore del principio attivo:

sodio alginato: FMC Biopolymer SA - P.O. Box 494, N-30002 Drammen (Norvegia);

sodio bicarbonato: Brunner Mond & CO - P.O. Box 4, Mond House, CW8 4DT Northwich Cheshire (Inghilterra)

Produttore del prodotto finito:

Reckitt Benckiser Healthcare (UK) Limited stabilimento sito in Hull, Dansom Lane - Inghilterra (produzione, confezionamento completo, controllo qualità sul prodotto finito)

Composizione: 1 compressa masticabile contiene:

principio attivo: sodio alginato 250 mg; sodio bicarbonato 133,5 mg

eccipienti: calcio carbonato; mannitolo (E421); macrogol 20000; magnesio sterato; copovidone; acesulfame potassico (E950); aroma menta; aspartame (E951)

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico del bruciore dello stomaco occasionale

classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezioni:

A.I.C. n. 024352092 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 200 ml;

classe: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 024352104 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 300 ml;

classe: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 024352116 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 500 ml

classe: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 024352128 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 12 bustine monodose da 10 ml;

classe: «C-*bis*»

A.I.C. n. 024352130 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 20 bustine monodose da 10 ml;

classe: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 024352142 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 24 bustine monodose da 10 ml;

classe: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 024352155 - «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 16 compresse;

classe: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 024352167 - «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 24 compresse

classe: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 024352179 - «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 32 compresse

classe: «C-*bis*»;

A.I.C. n. 024352181 - «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 48 compresse

classe: «C-*bis*»;

Classificazione al fini della fornitura

Confezioni:

A.I.C. n. 024352092 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 200 ml - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 024352104 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 300 ml - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 024352116 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» flacone da 500 ml - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 024352128 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 12 bustine monodose da 10 ml - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 024352130 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 20 bustine monodose da 10 ml - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 024352142 - «500 mg/10 ml + 267 mg/10 ml sospensione orale aroma menta» 24 bustine monodose da 10 ml - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 024352155 - «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 16 compresse - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 024352167 - «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 24 compresse - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 024352179 - «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 32 compresse - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

A.I.C. n. 024352181 - «250 mg + 133,5 mg compresse masticabili gusto menta» 48 compresse - OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco;

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01499

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Bromexina Mylan Generics»

Estratto determinazione V&A.N/ n. 181 del 24 gennaio 2011

Descrizione del medicinale e attribuzione n. A.I.C.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: «Bromexina Mylan Generics», nella forma e confezione: «4 mg/5 ml sciroppo» flacone da 250 ml alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate, a condizione che siano efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Mylan S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in via Vittor Pisani, 20 - 20124 Milano - codice fiscale 13179250157.

Confezione: « 4 mg/5 ml sciroppo» flacone da 250 ml.

A.I.C. n. 039733011 (in base 10) 15WKSM (in base 32).

Forma farmaceutica: sciroppo.

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore del principio attivo: Ven - Petrochem & Pharma (India) PVT LTD 2903, 05, 07, 09,10 & 2704 to 2708 G.I.D.C. Sarigam Industrial Estate - Gujarat, Valsad (India).

Produttore del prodotto finito: ABC Farmaceutici S.p.A., stabilimento sito in S. Bernardo d'Ivrea (Torino) Canton Moretti, 29 (produzione completa, confezionamento primario e secondario, controllo e rilascio dei lotti).

Composizione: 5 ml di sciroppo contengono:

principio attivo: bromexina cloridrato 4 mg equivalente a Bromexina 3,65 mg;

eccipienti: acido benzoico 10 mg; acido tartarico 5 mg; carmellosa sodica 10 mg; glicerolo 1000 mg; sorbitolo liquido 2857 mg; etanolo (96%) 150 mg; aroma tutti frutti 1,7 mg; sodio idrossido 0,8 mg; acqua depurata quanto basta a 5 ml.

Indicazioni terapeutiche: Bromexina Mylan Generics è indicata nel trattamento delle turbe della secrezione nelle affezioni respiratorie acute e croniche.

Classificazione ai fini della rimborsabilità:

confezione: A.I.C. n. 039733011 - «4 mg/5 ml sciroppo» flacone da 250 ml;

classe: «C-*bis*».

Classificazione ai fini della fornitura:

confezione: A.I.C. n. 039733011 - «4 mg/5 ml sciroppo» flacone da 250 ml;

OTC: medicinali non soggetti a prescrizione medica da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01500

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «Gentamicina e Betametasone Ipso Pharma».

Estratto determinazione V&A/N/T n. 35 del 13 gennaio 2011

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Ipso Pharma S.r.l. (codice fiscale 01256840768), con sede legale e domicilio fiscale in via San Rocco, 6 - 85033 Episcopia (Potenza).

Medicinale: GENTAMICINA E BETAMETASONE IPSO PHARMA.

Confezione A.I.C. n. 037891013 - «0,1 %+0,1 % crema» tubo 30 g.

È ora trasferita alla società: Doc Generici S.r.l. (codice fiscale 11845960159), con sede legale e domicilio fiscale in via Manuzio, 7 - 20124 Milano.

Con variazione della denominazione del medicinale in GENTAMICINA E BETAMETASONE DOC GENERICI.

I lotti del medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A01501

Comunicato di rettifica alla determinazione 18 gennaio 2011 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni. (Determinazione FV/n. 1)».

Nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 21 del 27 gennaio 2011 concernente la determinazione 18 gennaio 2011 «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni (Determinazione FV/n. 1)», a pag. 28 dell'allegato alla riga 5

in luogo di:

023070016 - MODURETIC «5 mg + 50 mg compresse» 20 compresse - Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

leggasi:

023070028 - MODURETIC «2,5 mg + 25 mg compresse» 28 compresse - Merck Sharp e Dohme (Italia) S.p.a.

11A01734

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Avviso di proroga del termine di presentazione delle proposte relative alla selezione per l'affidamento di due progetti di ricerca afferenti al programma di ricerca «Servizi e contenuti per le reti di nuova generazione» (Screen), autorizzato con delibera 676/10/CONS.

Sono prorogati i termini di scadenza per la presentazione delle proposte relative alla Selezione per l'affidamento di due Progetti di ricerca afferenti al Programma di Ricerca «Servizi e Contenuti per le Reti di Nuova Generazione» (SCREEN), autorizzato con Delibera 676/10/CONS (*Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2011).

Il termine per la presentazione delle proposte, il cui avviso è stato pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* – Serie Generale n. 17 del giorno 22 gennaio 2011, e' prorogato alle ore 16.00 del giorno 16 marzo 2011. Tale proroga consegue ad una valutazione sulla sufficienza e sulla congruità dei termini intercorrenti tra la precedente data di pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* e il precedente termine di scadenza di presentazione delle domande.

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi, tutti i giorni esclusi sabato e festivi, alla Direzione Studi, Ricerca e Formazione, n. telefonico 081 7507-785 (o -613 o -447 o -740), fax 081 7507-876.

11A01919

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 4 febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3631
Yen	111,42
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,018
Corona danese	7,4544
Lira Sterlina	0,84720
Fiorino ungherese	270,35
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,7015
Zloty polacco	3,9008
Nuovo leu romeno	4,2640
Corona svedese	8,8185
Franco svizzero	1,2954
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8075
Kuna croata	7,4220
Rublo russo	40,0029
Lira turca	2,1736
Dollaro australiano	1,3406
Real brasiliano	2,2718
Dollaro canadese	1,3448
Yuan cinese	8,9760
Dollaro di Hong Kong	10,6124
Rupia indonesiana	12210,64
Shekel israeliano	5,0716
Rupia indiana	62,1540
Won sudcoreano	1505,75
Peso messicano	16,3538
Ringgit malese	4,1302
Dollaro neozelandese	1,7685
Peso filippino	59,575
Dollaro di Singapore	1,7362
Baht tailandese	41,997
Rand sudafricano	9,9353

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A01776

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del 7 febbraio 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3553
Yen	111,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	24,070
Corona danese	7,4546
Lira Sterlina	0,84020
Fiorino ungherese	269,17
Litas lituano	3,4528

Lat lettone	0,7015
Zloty polacco	3,8740
Nuovo leu romeno	4,2590
Corona svedese	8,8050
Franco svizzero	1,2953
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,8385
Kuna croata	7,4143
Rublo russo	39,8100
Lira turca	2,1387
Dollaro australiano	1,3355
Real brasiliano	2,2702
Dollaro canadese	1,3380
Yuan cinese	8,9247
Dollaro di Hong Kong	10,5511
Rupia indonesiana	12114,61
Shekel israeliano	4,9969
Rupia indiana	61,6250
Won sudcoreano	1497,50
Peso messicano	16,2228
Ringgit malese	4,1089
Dollaro neozelandese	1,7582
Peso filippino	58,855
Dollaro di Singapore	1,7284
Baht tailandese	41,662
Rand sudafricano	9,8535

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A01777

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Comunicato di rettifica relativo al decreto del 17 gennaio 2011, recante: «Variazione di prezzo nella tariffa di vendita di alcune marche di sigarette e di trinciati per sigarette».

Il titolo del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – Serie generale n. 31 dell' 8 febbraio 2011) , è correttamente riportato in: «ISCRIZIONE NELLA TARIFFA DI VENDITA DI ALCUNE MARCHE DI SIGARI E SIGARETTI».

11A01922

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione di presidio medico chirurgico

Con il decreto di seguito specificato è stata revocata, su rinuncia, la registrazione ed immissione in commercio del sotto indicato presidio medico-chirurgico:

decreto n. DGFDM-VII/2322 del 24 gennaio 2011

RATTICIDA WARFIN reg. 9843

Motivo della revoca: rinuncia della società Ferbi S.r.l., con sede in viale 1° Maggio - Contrada Ripoli - 64023 Mosciano Sant'Angelo (Teramo) - codice fiscale e partita IVA 00889460671.

11A01733

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Comunicato concernente l'approvazione della delibera n. 047/10 adottata dal consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 26 aprile 2010.

Con ministeriale n. 24/VI/0001372/MA004.A012/PSIC-L-37 del 26 gennaio 2011 è stata approvata, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, la delibera n. 047/10 adottata dal Consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (ENPAP) in data 26 aprile 2010, concernente l'innalzamento al 60%, per il triennio 2010-2012, della percentuale degli avanzi di gestione del conto separato della contribuzione integrativa da destinare al fondo di assistenza.

11A01735

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2011-GU1-036) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, via Principe Umberto 4, 00185 Roma - ☎ 06 85082147;**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Area Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: gestionegu@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 127,00)**	- annuale	€ **295,00**
*(di cui spese di spedizione € 73,20)**	- semestrale	€ **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,40)**	- annuale	€ **85,00**
*(di cui spese di spedizione € 20,60)**	- semestrale	€ **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,00
I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00